



WASHINGTON, DC DICHIARAZIONE

DELLA

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

E

**RISOLUZIONI ADOTTATE
ALLA QUATTORDICESIMA SESSIONE ANNUALE**

WASHINGTON, DC, 1 - 5 LUGLIO 2005

PREAMBOLO

Noi, parlamentari degli stati membri dell'OSCE ci siamo riuniti nella sessione annuale a Washington, DC dal 1 al 5 luglio 2005 nell'ambito della dimensione parlamentare dell'OSCE, per valutare gli sviluppi e le sfide relative alla sicurezza e alla cooperazione, in particolare alla cooperazione e ai rapporti di collaborazione nell'affrontare le nuove sfide di sicurezza e proponiamo le seguenti opinioni ai Ministri dell'OSCE.

Facciamo i migliori auguri alla prossima Conferenza dei Ministri dell'OSCE che si terrà a Lubiana a dicembre e sottoponiamo all'attenzione della conferenza la dichiarazione e le raccomandazioni seguenti.

30 ANNI DOPO HELSINKI: LE SFIDE CHE CI ATTENDONO

CAPITOLO I

AFFARI POLITICI E SICUREZZA

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

1. sottolineando, in occasione di “30 anni dopo Helsinki”, la forte necessità che gli Stati membri dell'OSCE ottemperino ai principi fondamentali del diritto internazionale enunciati nell'Atto finale di Helsinki e che l'OSCE garantisca l'attuazione da parte degli Stati membri degli impegni ivi previsti, attraverso efficienti meccanismi di verifica dell'attuazione degli impegni e conformemente alla Strategia di sicurezza dell'OSCE per il XXI secolo,
2. evidenziando che la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali spetta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
3. mettendo in rilievo il concetto di sicurezza indivisibile e globale dell' OSCE, che richiede una risposta olistica e non frammentaria alle sfide di sicurezza che l'area dell'OSCE deve affrontare e che richiede pertanto un approccio che tenga in debita considerazione gli equilibri geografici, affrontando nello stesso tempo le sfide di sicurezza “vecchie” e “nuove”,
4. ricordando a questo proposito che i conflitti irrisolti rappresentano una grave minaccia alla sicurezza e alla stabilità nell'area dell'OSCE e che la ricerca di soluzioni negoziate a tali conflitti deve rimanere una questione urgente, in base agli impegni assunti dal Consiglio dei Ministri di Maastricht
5. auspicando che il Caucaso e l'Asia Centrale, quali aree dell'OSCE confinanti con il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, divengano una sfida operativa sempre maggiore per l'OSCE, a causa di una serie di sfide costanti poste dal traffico di esseri umani, di droga e di armi, nonché a causa della sicurezza ambientale e dell'immigrazione clandestina; e, riconoscendo che, in quanto tali, tali sfide richiederanno in futuro più risorse e maggiore attenzione operativa,

6. sottolineando che il traffico eurasiatico di droga dalla Mezzaluna d'oro, che si aggiunge a traffici di droga simili provenienti dal Nord Africa e diretti verso il Mediterraneo, rappresenta una preoccupazione crescente per la sicurezza interna dell'area dell'OSCE, nonché nei rapporti degli Stati dell'OSCE con gli stati che non ne sono membri e tenendo presente la rete dei traffici di droga, di armi, il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani; e l'esigenza di cooperazione internazionale per affrontare in modo efficace queste sfide,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

7. propone che l' OSCE aumenti i propri sforzi nella lotta al traffico di esseri umani, di droga e di armi mediante le eventuali seguenti iniziative:
 - 7.1. esaminare la possibilità di offrire all'Afganistan e al Pakistan – paesi interessati che non sono membri dell'OSCE – un Accordo di collaborazione che crei un contesto per lo scambio di informazioni e di misure di *confidence building* con gli Stati dell'OSCE dell'Asia Centrale;
 - 7.2. avviare iniziative per migliorare il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) trasformandolo in un vero organo di sicurezza per l' OSCE; in quanto tale, l' FSC potrebbe funzionare come struttura di supporto e di consulenza ben impostato e permanente per il Consiglio Permanente sulle questioni di polizia, di controllo delle frontiere e di altre aree della prima dimensione;
 - 7.3. esaminare i modelli di riferimento migliori (*best practices*) e gli insegnamenti tratti dalle iniziative volte a limitare tali traffici tra l'Africa del Nord e gli Stati dell'OSCE del Mediterraneo;
8. raccomanda che l' OSCE estenda l'assistenza volta a migliorare la capacità di controllo di polizia alle frontiere negli Stati membri dell'OSCE colpiti dal traffico di droga, coordinandola e/o integrandola alle iniziative ONU già esistenti e programmate;
9. auspica che la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale non vada a scapito delle preoccupazioni relative ai diritti umani;
10. riconosce il ruolo chiave che l' OSCE può svolgere, attraverso le proprie risorse di presenza sul campo e l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e attraverso il coordinamento e la cooperazione con le iniziative dell'Unione Europea, nel controllo e nella raccolta di informazioni sullo status delle minoranze etniche, in modo che le amministrazioni nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri dell'OSCE possano definire una politica sana e giusta per le richieste di asilo presentate da soggetti appartenenti a comunità a rischio; si dovrebbe dedicare una particolare attenzione alle donne, data la loro maggiore vulnerabilità allo sfruttamento e alla violenza;

Nel campo della sicurezza ambientale l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

11. riconosce che tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE si trovano di fronte a minacce di sicurezza ambientale e a problemi di sviluppo sostenibile, quali i cambiamenti climatici, i rischi tecnologici, le epidemie, etc.;

12. sottolinea l'importanza e la natura transfrontaliera del dispositivo d'intervento d'emergenza e delle attività di gestione delle catastrofi nell'area dell' OSCE;
13. auspica l'utilizzazione e il necessario potenziamento dell'iniziativa ENVSEC (programma per l'ambiente e la sicurezza) quale contesto principale per sostenere le iniziative volte ad una maggiore cooperazione regionale nel campo del Dispositivo d'intervento e della Gestione delle catastrofi.

Nel campo della riforma istituzionale dell' OSCE, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

14. auspica misure per il miglioramento del dialogo_e per una più stretta cooperazione istituzionale con le strutture dell'OSCE;
15. invita il ramo esecutivo dell' OSCE a dare una spiegazione sui seguiti dati alle raccomandazioni adottate dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, tenendo presente i punti ad esse pertinenti della Dichiarazione di Rotterdam;
16. propone un'organizzazione più concreta degli incontri invernali dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE;
17. propone che l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE (la Commissione Permanente) inviti l'Autorità Nazionale Palestinese a nominare una delegazione di osservatori che partecipi all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE come le altre delegazioni di osservatori e ad effettuare le modifiche necessarie al regolamento per facilitare la partecipazione della delegazione di osservatori;
18. raccomanda l'attuazione delle "interrogazioni scritte" da parte dei membri dell'Assemblea alla leadership dell' OSCE conformemente all' Articolo 40 del Regolamento dell'Assemblea;
19. incoraggia la riforma dell' OSCE per quanto riguarda la sua efficienza ed efficacia;
20. invita i membri dell'Assemblea a dar seguito alle Dichiarazioni dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE nei rispettivi parlamenti nazionali; un modo per garantire che si presti maggiore attenzione a questo aspetto è di presentare, nei capitoli al riguardo del sito web dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, le interrogazioni sulle questioni riguardanti l'OSCE dei membri dei parlamenti nazionali ai loro governi;
21. auspica il miglioramento dello status e la garanzia del posto di lavoro del personale OSCE distaccato sul campo con contratti standard di un anno per migliorare ulteriormente la flessibilità dell' OSCE e la capacità di reazione alle crisi; al personale distaccato si dovrebbero – ove necessario – assegnare incarichi al di fuori dell'area designata di intervento;
22. incoraggia il massimo equilibrio di genere tra il personale nazionale e internazionale nelle missioni OSCE sul campo;
23. incoraggia il dibattito in merito alla questione se la denominazione Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa rispecchi ancora in modo adeguato l'ambito operativo e la realtà dell'Organizzazione.

CAPITOLO II

AFFARI ECONOMICI, SCIENZA, TECNOLOGIA E AMBIENTE

24. Ribadendo l'importanza fondamentale dei principi dell'Atto finale di Helsinki del 1975 nel promuovere la cooperazione tra i paesi della regione dell' OSCE nel campo dell'economia, della scienza, della tecnologia e dell'ambiente,
25. osservando l'importanza delle dimensioni economica ed ambientale nel contesto del concetto di sicurezza globale e di cooperazione multilaterale, la cui base è stata posta nell'Atto finale di Helsinki,
26. osservando che si dovrebbero affrontare la povertà, le disparità sociali ed economiche che aumentano sempre più e l'elevata disoccupazione in quanto cause principali delle minacce alla sicurezza globale, quali il terrorismo, l'estremismo, la criminalità organizzata, compresi i reati finanziari, i traffici illeciti di ogni genere e l'immigrazione clandestina,
27. ribadendo il significato fondamentale del documento della Conferenza dell'OSCE sulla cooperazione in Europa (Bonn, 1990), la Carta di Parigi (1990) e la Carta sulla Sicurezza Europea (1999), adottate quale seguiti dati agli accordi di Helsinki per l'attuazione degli impegni strategici riguardanti la cooperazione in ambito economico e ambientale,
28. prendendo atto con soddisfazione del Documento di Strategia dell' OSCE per la Dimensione Economica ed Ambientale (Maastricht, 2003) quale programma di intervento aggiornato affinché l'Organizzazione affronti il secondo "cesto" in modo significativo,
29. osservando che il rafforzamento dei processi di integrazione in Europa ampliano le possibilità di circolazione delle persone e dei capitali, e di cooperazione in settori di vitale importanza quali i trasporti, gli scambi commerciali, gli investimenti e il settore energetico,
30. osservando il significato dell'Accordo di Helsinki e delle iniziative dell'OSCE nel mettere a punto dei meccanismi per la cooperazione regionale e sub-regionale, per la prevenzione delle minacce alla sicurezza economica ed ambientale,
31. sottolineando che le organizzazioni sub-regionali, operanti nel quadro dell' OSCE, contribuiscono al superamento delle difficoltà che sorgono nella formazione dei rapporti di mercato tra gli stati e nella formazione di un approccio unico europeo allo sviluppo di una politica regionale e di una cooperazione tra gli Stati, basata sui principi dello sviluppo economico sostenibile,
32. osservando con soddisfazione che, nel corso della realizzazione degli obiettivi dell'integrazione e della cooperazione regionale nella regione dell' OSCE, i metodi di gestione e ristrutturazione dell'economia stanno migliorando, le strutture delle piccole e medie imprese si stanno sviluppando sempre più rapidamente, e gli investimenti nazionali ed esteri stanno progredendo,
33. guardando con favore al coordinamento sempre maggiore degli interventi, nonché alla cooperazione tra gli Stati dei rami legislativo e giudiziario nelle questioni relative alla

definizione e al rispetto di leggi e normative volte a combattere il terrorismo, il riciclaggio di denaro sporco, al perseguimento penale dei criminali e al finanziamento delle loro attività,

34. riconoscendo che le economie in via di sviluppo sono più vulnerabili di quelle sviluppate agli effetti negativi della globalizzazione, della liberalizzazione e dell'accesso limitato al progresso tecnologico, che nella maggior parte dei casi, contribuiscono ad approfondire ulteriormente i divari economici e sociali esistenti tra gli Stati e al loro interno, e che è necessario continuare a favorire l'integrazione delle economie in via di sviluppo nel sistema economico internazionale al fine di mitigare tali effetti,
35. ribadendo l'impegno dell' OSCE per la tutela dell'ambiente, essendo essa una componente essenziale dello sviluppo sostenibile, e per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

36. invita i parlamentari degli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare la cooperazione nella lotta alle nuove minacce economiche ed ambientali e alle sfide alla sicurezza nello spirito dell'Atto finale di Helsinki ;
37. osserva che lo sviluppo della cooperazione europea per la tutela ambientale ed economica è possibile sulla base dell'integrazione dei paesi nel sistema economico europeo e mondiale e attraverso una rapida adesione all' OMC, e richiede trasformazioni necessarie nel modo di pensare e di agire sia degli enti governativi che del sistema delle relazioni internazionali;
38. invita l' OSCE, unitamente alle organizzazioni economiche e alle istituzioni finanziarie principali, ad offrire assistenza ai paesi della regione nel superare le difficoltà nella formazione delle economie di mercato, avvalendosi della globalizzazione ed eliminandone le conseguenze negative;
39. Sottolinea l'importanza che i parlamentari degli Stati partecipanti dell'OSCE elaborino i propri modelli di riforma orientandosi alle condizioni di mercato e all'armonizzazione degli interessi economici di tutti i membri della comunità, in modo tale da non provocare danni alla sicurezza e alla stabilità della regione di competenza;
40. conferma la necessità di migliorare le modalità di gestione in ambito economico, ambientale e sociale, nonché nelle imprese e nelle strutture di mercato, al fine di aiutare l'imprenditoria piccola e media, lo sviluppo delle risorse umane, l'aumento del ruolo delle donne e delle minoranze in ambito scientifico, giuridico, economico e commerciale e di contribuire alla formazione del personale proveniente da enti governativi nazionali, regionali e locali;
41. raccomanda ai parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE di ratificare ed attuare le convenzioni del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e delle Nazioni Unite in ambito sociale ed economico relative alla lotta alla corruzione e ai reati finanziari;
42. invita l'Unione Europea e l'OSCE a tenere contatti e un dialogo costruttivo con gli Stati che non sono membri dell'Unione Europea, dedicando particolare attenzione allo sviluppo economico, scientifico, tecnologico e della tutela ambientale, senza contestualmente danneggiare i loro legittimi interessi, e invita altresì l'Unione Europea a istituire una politica

delle porte aperte nei confronti di quegli Stati che si stanno preparando all'ingresso nell'Unione Europea;

43. sottolinea la necessità di continuare ad elaborare strategie efficaci, sorrette da una base giuridica e normativa, per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla prostituzione, al traffico degli esseri umani, di droga e di armi, e al riciclaggio di denaro;
44. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a perseverare nella lotta al terrorismo che costituisce una delle principali minacce alla pace e alla sicurezza, nella lotta ai tentativi di contrabbandare ed utilizzare armi nucleari e di altro tipo, e nella lotta ai conflitti regionali e all'estremismo;
45. invita gli Stati partecipanti ad aumentare la cooperazione nell'ambito dell'ambiente, della lotta all'inquinamento delle risorse idriche, delle conseguenze dei cambiamenti climatici e della gestione delle risorse naturali, dei sistemi di allarme obbligatori per le minacce ambientali e i pericoli alla vita dei cittadini e al benessere dei paesi; a contribuire alla ratifica degli strumenti giuridici internazionali esistenti nel campo della sicurezza economica ed ambientale, incluso il Protocollo di Kyoto, e a contribuire alla loro piena attuazione dopo la ratifica.

CAPITOLO III

DEMOCRAZIA DIRITTI UMANI E QUESTIONI UMANITARIE

46. Ricordando che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti (Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite),
47. ricordando inoltre che l'Articolo 1 della Dichiarazione degli Stati firmatari dell'Atto finale di Helsinki proclama l'uguaglianza degli Stati partecipanti,
48. ribadendo che la pace è un presupposto necessario alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
49. ricordando che i conflitti irrisolti che comportano evidenti violazioni dei diritti umani rappresentano una minaccia permanente alla sicurezza e alla stabilità nell'area dell' OSCE,
50. ricordando le dichiarazioni adottate alla Dodicesima Sessione Annuale dell'Assemblea Parlamentare a Rotterdam (9 luglio 2003), alla Tredicesima Sessione Annuale dell'Assemblea Parlamentare a Edimburgo (9 luglio 2004), il Piano d'Azione dell' OSCE 2004 per la Promozione della Parità di Genere e le dichiarazioni adottate alle sessioni annuali dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE,
51. ribadendo che le azioni, i metodi e i modi del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni sono attività volte alla distruzione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, che minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati e destabilizzano i governi costituitisi legittimamente, e che la comunità internazionale dovrebbe prendere le misure necessarie a migliorare la cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo,
52. prendendo atto delle nuove sfide alla salvaguardia dei diritti umani poste dalla società dell'informazione,
53. considerando che le grandi sfide che l' OSCE deve accettare nel campo dei diritti umani e dei diritti fondamentali devono essere viste in un'ottica individuale, internazionale e collettiva,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

54. afferma che il principio della parità di genere deve riflettersi in tutti gli stadi del processo decisionale e deve debitamente riflettersi nelle istituzioni rappresentative nazionali ed internazionali, nella vita politica e in tutti gli aspetti della vita sociale;
55. afferma che sono già stati fatti dei progressi, ma che la parità di genere rimane certamente un obiettivo da perseguire;
56. Condanna ancora una volta tutte le forme di reato penale, i traffici e le pratiche illecite che degradano la dignità umana e tutte le forme di traffico di esseri umani, e invita gli Stati partecipanti a mettere insieme i propri sforzi per combattere questo flagello;

57. crede che la prostituzione legalizzata sia un modo per incoraggiare il traffico di uomini e donne, e che per tutti coloro che, direttamente o indirettamente, organizzano, incentivano o traggono profitto dal traffico di esseri umani a fini sessuali debbano essere previste delle sanzioni, proteggendo le vittime della prostituzione involontaria;
58. invita gli Stati partecipanti a predisporre sistemi per la registrazione dello stato civile e dei dati di censimento, conformemente alle norme internazionali sui diritti umani, al fine di procedere verso un grado ottimale di affidabilità, per garantire il diritto individuale di voto a tutti i cittadini e invita il Congresso degli Stati Uniti ad adottare le leggi necessarie per garantire ai residenti di Washington, D.C. parità di diritti di voto nel parlamento nazionale, conformemente ai propri impegni nella dimensione umana;
59. crede che i particolari pericoli ai quali sono esposti i bambini per la loro particolare vulnerabilità richiedono che si garantisca una particolare tutela alla loro integrità fisica, morale e sessuale;
60. ricorda l'obbligo degli Stati partecipanti di consentire agli osservatori dell'OSCE di controllare se le procedure elettorali siano oneste, libere, eque e democratiche e di cooperare nel garantire che tale monitoraggio indipendente e imparziale si svolga in un ambiente privo di impedimenti;
61. invita l' OSCE a portare avanti i propri sforzi per garantire la qualità, come obiettivo prioritario, dei processi di monitoraggio elettorale e raccomanda agli Stati partecipanti di monitorare la piena trasparenza delle elezioni organizzate nel proprio territorio e di consentire un efficace monitoraggio delle operazioni;
62. chiede all'OSCE, in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa, di interessarsi in particolare modo della efficacia delle vie di ricorso e dell'assoluta indipendenza e imparzialità dei magistrati incaricati di decidere in merito a tali questioni;
63. raccomanda agli Stati partecipanti di non seguire più un approccio penale all'uso improprio della libertà dei media, e in ogni caso, di non prevedere o applicare sentenze penali nel punire tali comportamenti.
64. invita con urgenza gli Stati membri a fare in modo che non si usino i mezzi di comunicazione di massa e soprattutto i libri di testo per la scuola per la diffusione dell'odio religioso e nazionalista e del senso di superiorità nei confronti di altre nazioni;
65. invita gli Stati partecipanti ad intensificare la cooperazione nella lotta alle varie forme di discriminazione, siano esse dovute a motivi razziali, sessuali, linguistici o a convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e che possono essere diffuse da Internet;
66. invita gli Stati partecipanti a offrire il sostegno delle loro autorità di polizia e delle ONG internazionali alle iniziative internazionali di lotta alla vendita di bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile, a incoraggiare le azioni di lotta a tale pornografia in Internet e a cooperare in modo equo e completo in tale iniziativa;
67. condanna ogni forma di atto terroristico, a prescindere da chi ne sia responsabile, quali siano le motivazioni o le vittime;

68. indica l'urgente esigenza che la comunità internazionale affronti in modo efficace le cause che sono all'origine del terrorismo;
69. esige che gli Stati partecipanti non tollerino più che sul proprio territorio si faccia apologia di atti terroristici;
70. sostiene gli Stati partecipanti nel prendere tutte le misure del caso per intensificare la cooperazione transfrontaliera, in modo da far sì che tutti i soggetti sospettati di atti terroristici e coloro che li sostengono con mezzi finanziari, tecnici, di tipo informatico o di altro genere siano consegnati alla giustizia e processati entro un periodo di tempo ragionevole e ribadisce che è assolutamente necessario che tutti gli stati difendano e tutelino la dignità dell'individuo e le sue libertà fondamentali, unitamente alle prassi democratiche e allo stato di diritto, nel combattere contestualmente il terrorismo;
71. afferma l'assoluta necessità del rispetto del diritto pubblico internazionale e del rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo;
72. invita gli Stati partecipanti a rispettare, nel caso dei prigionieri di guerra, gli obblighi previsti dalla Convenzione di Ginevra, riconoscendo loro uno status particolare per il bene di un giusto equilibrio tra sicurezza pubblica e rispetto dei diritti umani;
73. invita con urgenza gli Stati partecipanti, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, a garantire a tutti i prigionieri, a prescindere dai reati che possano averne giustificato la reclusione, il diritto a vedere esaminata la legittimità della loro detenzione da parte di tribunali indipendenti e imparziali, che emanino sentenze nel rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, una delle più importanti delle quali è il rispetto dei diritti della difesa, e a prevedere una autorità di valutazione che non si limiti ad una revisione puramente formale;
74. considera inaccettabile che in alcuni Stati membri esista ancora la categoria di prigioniero politico;
75. ribadisce, in conformità alla Carta di Parigi del 21 novembre 1990, che la tutela e la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle persone che appartengono a minoranze nazionali costituisce parte integrante dei presupposti del principio di democrazia;
76. sottolinea che l'introduzione di aree federative e decentralizzate può contribuire alla risoluzione di conflitti, qualora siano di natura etnica o religiosa o legati a questioni relative alle minoranze;
77. raccomanda di sostenere ogni tentativo volto a ravvicinare le religioni;
78. raccomanda inoltre che tale tutela e la promozione dell'identità etnica siano inserite in un processo di dialogo, quale unico modo per evitare le richieste di divisione dei territori e invita gli stati partecipanti a tenere conto in modo particolare di questi obblighi di tutela nell'organizzare il sistema dell'istruzione nel proprio territorio;
79. si impegna a garantire ed agevolare la libertà del singolo individuo di professare e praticare qualsiasi credo o religione, singolarmente o insieme ad altri, mediante leggi, normative, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie, e ad eliminare eventuali politiche di iscrizione o

accettazione che discriminino contro comunità religiose, impedendo la loro capacità di operare liberamente e su un piano di parità rispetto alle altre fedi;

80. tiene conto, a questo proposito, della natura fondamentale del diritto all'istruzione, insieme alla diversità etnica e culturale, e della necessità di consentire, nell'ambito del sistema educativo di ogni stato, la coesistenza di istituti, culturali, sociali e di formazione che utilizzano lingue d'istruzione diverse;
81. guarda con favore al coinvolgimento e all'esperienza del Gruppo dell'OSCE/ODIHR di esperti sulla libertà di religione e credo con assistenza tecnica per garantire che l'attuale legislazione o i progetti di legge rispettino tutti gli impegni dell'OSCE in materia di libertà religiosa, e incoraggia tutti i parlamenti ad utilizzare le Direttive di verifica legislativa delle leggi riguardanti la religione o il credo stilate dal Gruppo dell'OSCE/ODIHR nella redazione di leggi o normative riguardanti la pratica religiosa;
82. sottolinea l'importanza del ruolo dei partiti politici per l'organizzazione e il funzionamento del dibattito politico e tiene conto della funzione istituzionale che svolgono e del legame essenziale che rappresentano tra la società civile e gli organismi decisionali dello stato;
83. invita gli Stati partecipanti a istituire le procedure atte a consentire che le operazioni elettorali si svolgano in modo efficiente, senza intoppi e conformemente agli standard internazionali;
84. esige che gli Stati partecipanti garantiscano il rispetto del pluralismo ideologico nell'organizzazione dei mezzi di comunicazione di massa locali, regionali e nazionali e nell'accesso agli stessi;
85. consiglia che la diffusione di informazioni che riflettono le varie opinioni presenti nei principali dibattiti che coinvolgono l'opinione pubblica sia garantita mediante organismi di controllo indipendenti e raccomanda, in particolare, che si effettui il controllo per garantire che non ci siano incongruenze evidenti negli spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dei rappresentanti dei diversi gruppi politici democratici, soprattutto durante le campagne elettorali;
86. incoraggia gli Stati partecipanti a istituire meccanismi di vigilanza per le forze dell'ordine, e ritiene inoltre che gli Stati partecipanti potrebbero intensificare la cooperazione tra le rispettive forze di polizia, al fine di creare procedure comuni per l'attuazione di politiche preventive e di meccanismi di monitoraggio sociale, soprattutto negli istituti di pena, e anche nella creazione di meccanismi di vigilanza esterna ed interna della polizia e incoraggia l'integrazione delle minoranze nazionali nelle forze di polizia;
87. osserva che il 12 e 13 maggio un gruppo armato ha attaccato una stazione di polizia e una caserma militare ad Andijan, in Uzbekistan. Il gruppo ha poi liberato i prigionieri detenuti in un carcere di massima sicurezza prima di assaltare la sede dell'amministrazione regionale. Il 13 maggio le forze militari e di sicurezza dell'Uzbekistan hanno sparato contro la folla che si era radunata nella piazza principale di Andijan. Sebbene il governo uzbeko sostenga che siano morte 173 persone, le dichiarazioni di testimoni oculari e di gruppi per la difesa dei diritti umani indicano che il numero di aggiri intorno a 500-1.000 persone, la maggior parte delle quali civili. Il Presidente Karimov ha respinto le offerte del Segretario Generale delle Nazioni Unite e gli appelli di altre organizzazioni internazionali volti ad avviare un'indagine internazionale indipendente sull'accaduto;

88. invita il governo dell' Uzbekistan a prestare ascolto alla richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, di creare le condizioni per lo svolgimento di un'indagine internazionale trasparente e indipendente sulla tragedia di Andijan, per rendere giustizia alle vittime e affinché coloro che sono ritenuti responsabili di aver ecceduto nell'uso della forza o di aver commesso altre violenze durante o dopo la dimostrazione rispondano del proprio operato e considera che qualora Tashkent si rifiuti di cooperare sarebbe opportuno chiamare in causa il Meccanismo di Mosca;
89. ritiene che l'orrendo massacro dieci anni fa di circa 8.000 bosniaci, prevalentemente uomini e ragazzi, da parte delle forze serbe a Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, sia stata la più grande violazione dei principi dell'OSCE avvenuta in uno Stato partecipante dalla firma dell'Atto finale di Helsinki 30 anni fa, e si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia e che la comunità internazionale, nel rispondere ad altre situazioni di conflitto presenti nel mondo non ripeta mai più i tragici errori che ha commesso, che hanno consentito che una simile atrocità, ritenuta genocidio dalla Camera di Appello del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, avvenisse in una zona dichiarata "sicura" dalle Nazioni Unite;
90. riconosce che quest'anno si debba discutere lo status del Kosovo, e sottolinea che una qualsiasi soluzione debba avere il consenso di Kosovo, Serbia e Montenegro e delle Nazioni Unite, e l'adempimento degli otto standard *benchmark* stabiliti dalle Nazioni Unite, che richiedono un governo democratico, i diritti delle minoranze e riforme economiche di mercato; e
91. invita, al fine di promuovere la pace e la stabilità in Kosovo e nella circostante regione europea, a intraprendere sforzi maggiori per adempiere tutti gli otto standard stabiliti dall'Amministrazione ONU ad Interim del Kosovo (UNMIK) nel 2002 e, a tal fine, raccomanda in particolare alla Missione OSCE in Kosovo di monitorare e riferire obiettivamente, pubblicamente, regolarmente e tempestivamente i progressi fatti e le violazioni dei diritti umani che devono ancora essere affrontate, e raccomanda inoltre alla Missione di accelerare i programmi OSCE esistenti relativi all'adempimento degli standard, in particolare per quanto riguarda la creazione di una base sostenibile per il ritorno, la tutela e la rappresentanza al governo delle comunità costituite da minoranze nel Kosovo.

RISOLUZIONE SUL MIGLIORAMENTO DELLA PARITÀ DI GENERE NELL' OSCE

1. Ricordando l'ultima raccomandazione dell'Assemblea sul miglioramento della parità di genere nell'OSCE e le sue raccomandazioni per la lotta alla discriminazione di genere,
2. riconoscendo che la crescente visibilità acquisita dalle questioni di genere nell'ambito dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE è un passo importante,
3. deplorando che, nonostante la buona volontà espressa nel Piano d'azione OSCE sul genere del 2000, si vedano scarsissimi progressi effettivi per quanto riguarda la situazione della parità di genere nell'Organizzazione stessa,
4. rendendosi conto che molte delegazioni nazionali all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ancora vedano pochissime donne al loro interno e alcune non ne includano alcuna,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

5. guarda con favore alla decisione del Consiglio dei Ministri del 2004 che ha adottato il nuovo Piano d'azione sul genere e insiste per una immediata attuazione delle norme previste;
6. invita ancora una volta il Segretario Generale dell' OSCE e gli Stati partecipanti ad attuare azioni positive per promuovere l'assunzione di candidati di sesso femminile nelle istituzioni e negli organismi dell'OSCE, soprattutto nei livelli alti; e a migliorare la cultura e l'atmosfera di lavoro nell'Organizzazione, e incoraggia le delegazioni nazionali all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ad assistere i rispettivi governi nell'individuazione di candidate qualificate;
7. ribadisce la raccomandazione dell' Assemblea di dare pari opportunità agli uomini e alle donne nell'OSCE affinché l'Organizzazione non venga meno rispetto ai propri principi;
8. richiede che l'OSCE migliori l'adozione diffusa dell'ottica di genere in tutte le relazioni, le risoluzioni e in tutti gli altri documenti, poiché neutralità di genere spesso significa cecità di genere, e nel contempo, incoraggia il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a continuare a monitorare e a riferire in proposito;
9. raccomanda che le delegazioni parlamentari all'OSCE controllino il lavoro svolto dalle loro Delegazioni Nazionali Permanenti a Vienna, al fine di garantire che si promuova l'equilibrio di genere in tutte le attività dell'OSCE, richiedendo, ad esempio, relazioni in merito;
10. invita vivamente i parlamenti dell'area dell'OSCE ad attuare azioni positive al fine di ottenere un equilibrio di genere nelle delegazioni nazionali all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE;
11. invita i Capi Delegazione dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ad attuare azioni positive per promuovere la nomina di candidate per le cariche elettive nell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e per quanto riguarda la partecipazione alle attività sul campo;
12. invita tutti i membri dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE a promuovere la partecipazione delle donne alla politica e alla costruzione della società civile nei paesi d'origine, a partire dai loro rispettivi collegi elettorali;

13. incoraggia il Rappresentante Speciale per le questioni di genere dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a portare avanti i propri sforzi per far sì che le relazioni e le risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE riflettano un'ottica di genere diffusa e che questa sia inserita nell'attività dell'Assemblea, e sottolinea l'importanza della rete informale del Rappresentante Speciale per le questioni di genere;
14. guarda con favore alle iniziative del Segretariato Internazionale per la promozione della parità di genere nell'OSCE e invita l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a proseguire gli sforzi per mantenere un ambiente di lavoro buono e paritario nel Segretariato Internazionale.

RISOLUZIONE SULLA LOTTA ALL'ANTISEMITISMO

1. Ricordando le risoluzioni sull'antisemitismo dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che sono state approvate all'unanimità alle riunioni annuali a Berlino nel 2002, a Rotterdam nel 2003 e ad Edimburgo nel 2004,
2. facendo riferimento agli impegni assunti dagli Stati partecipanti a seguito delle conferenze dell'OSCE a Vienna (giugno 2003), Berlino (aprile 2004) e Bruxelles (settembre 2004) riguardanti le iniziative in ambito educativo, politico e giuridico di lotta all'antisemitismo, che garantiscono “che gli ebrei possano vivere nella regione dell'OSCE una vita senza discriminazioni, vessazioni e violenze”,
3. guardando con favore alla convocazione della Conferenza sull'antisemitismo e sulle altre forme di intolleranza a Cordova in Spagna nel giugno 2005,
4. lodando la nomina e il ruolo costante dei tre Rappresentanti Personali del Presidente in carica dell'OSCE nella lotta all'antisemitismo, la lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani, e nella lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, che si concentrano e riflettono ciascuno il proprio ruolo nell'affrontare queste questioni nella regione dell'OSCE,
5. ribadendo l'opinione, espressa in precedenti risoluzioni, secondo la quale l'antisemitismo rappresenta una minaccia ai diritti umani fondamentali e ai valori democratici, e quindi alla sicurezza nella regione dell' OSCE,
6. sottolineando l'importanza dei meccanismi di monitoraggio permanenti degli episodi di antisemitismo a livello nazionale, oltre alla necessità di biasimo pubblico, di un vigoroso impegno della polizia e di processi penali energici,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare definizioni nazionali uniformi per il controllo e la raccolta di informazioni sull'antisemitismo e sui reati generati dall'odio, secondo le indicazioni della Definizione di Antisemitismo dell'EUMC del gennaio 2005 per far conoscere ai funzionari, ai dipendenti pubblici e agli altri che lavorano in ambito pubblico tali definizioni in modo da individuare e registrare rapidamente eventuali episodi di tale fenomeno;
8. raccomanda agli Stati partecipanti dell'OSCE di definire meccanismi nazionali di raccolta e controllo dei dati e di migliorare lo scambio di informazioni tra gli enti governativi nazionali, i funzionari locali e i rappresentanti della società civile, nonché lo scambio dei dati e dei migliori modelli di riferimento con gli altri Stati partecipanti dell'OSCE;
9. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a pubblicare tempestivamente i dati sugli episodi di antisemitismo e a riferire le informazioni all'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR);
10. raccomanda all'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani di pubblicare regolarmente i dati sui reati di antisemitismo e i reati generati dall'odio, a mettere in risalto i

migliori modelli di riferimento, oltre ad avviare i programmi concentrandosi in particolar modo sui settori della polizia, delle forze dell'ordine e dell'educazione;

11. invita i governi nazionali ad assegnare risorse adeguate al monitoraggio dell'antisemitismo, compresa la nomina di difensori civici nazionali o di rappresentanti speciali;
12. sottolinea la necessità di ampliare il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile nella raccolta, nell'analisi e nella pubblicazione di dati sull'antisemitismo e le violenze ad esso connesse;
13. invita le delegazioni nazionali dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a garantire lo svolgimento di dibattiti regolari in materia di antisemitismo nei loro parlamenti e di sostenere inoltre campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla minaccia alla democrazia rappresentata dall'odio antisemita, indicando in modo dettagliato i migliori modelli di riferimento per la lotta a questa minaccia;
14. invita le delegazioni nazionali dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a presentare relazioni scritte alla Sessione Annuale del 2006 sull'attività dei loro parlamenti in materia di lotta all'antisemitismo;
15. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a preparare materiali educativi e metodi di formazione dei docenti per rispondere alle forme attuali di antisemitismo, nonché programmi aggiornati di informazione sull'olocausto;
16. invita sia i parlamenti che i governi nazionali degli Stati partecipanti dell'OSCE a rivedere le legislazioni nazionali;
17. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a migliorare la sicurezza nei luoghi frequentati dagli ebrei e in altri che siano obiettivi potenziali di attentati antisemiti, in coordinamento con i rappresentanti di queste comunità.

RISOLUZIONE SULLA RIFORMA DELL' OSCE

1. Ricordando che il sostegno ad un'OSCE efficace e ben funzionante è l'obiettivo primario di questa Assemblea sin dalla sua costituzione,
2. convinti che nessuna altra organizzazione internazionale abbia un approccio alla sicurezza in Europa più olistico dell' OSCE, e che spetta all'Organizzazione stessa riformarsi e adattarsi alle mutate circostanze, al fine di conservare la propria posizione unica e il vantaggio che ha rispetto alle altre,
3. guardando con favore alla relazione “Obiettivo Comune – Verso un'OSCE più efficace” presentata recentemente dal Gruppo di persone eminenti, su richiesta del Consiglio dei Ministri dell'OSCE a Sofia nel dicembre 2004, nonché alla relazione da parte del Colloquio dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE sul “Futuro dell'OSCE” frutto di un'iniziativa congiunta dell'Assemblea e della *Swiss Foundation for World Affairs*,
4. fortemente incentivata dal fatto che a tutte le raccomandazioni della relazione del Gruppo, eccetto una, si è giunti unanimemente e che tutte le raccomandazioni del Colloquio dell'Assemblea Parlamentare sono state sostenute da piena unanimità,
5. ulteriormente incoraggiati dal fatto che le due relazioni condividono le stesse prospettive di fondo sulle esigenze di riforma dell'OSCE, concentrandosi sulla stessa gamma di questioni e raccomandando un corso d'azione molto simile per quanto riguarda le esigenze più pressanti dell' OSCE,
6. convinti che queste relazioni offrano un'opportunità unica per riformare e rafforzare l'OSCE,

l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

7. invita i governi dell'OSCE ad avviare senza indugi i negoziati per prepararsi all'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione del Gruppo, in particolar modo per quel che concerne il Segretario Generale, il Segretariato, le assunzioni e la regola del consenso,
8. raccomanda di prendere in considerazione nei negoziati dei governi anche la Relazione del Colloquio e di coinvolgere nei negoziati stessi i rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare,
9. decide di verificare nei dettagli i progressi realizzati nell'attuazione delle conclusioni della Relazione del Gruppo alla riunione della Commissione Permanente dell'Assemblea nel Montenegro nell'ottobre di quest'anno, e nella riunione invernale di Vienna nel febbraio 2006.

RISOLUZIONE SUL TERRORISMO DEGLI ATTENTATORI SUICIDI

1. prendendo atto dell'orrore della violenza terrorista che non ha precedenti nella storia – volta ad uccidere e a perpetrare massacri, a morire per uccidere un maggior numero di persone, a praticare il culto della morte e ad esprimere la disperazione personale solo attraverso la morte,
2. ricordando che secondo il Vincitore del Premio Nobel per la pace del 1986 Nobel, Elie Wiesel, a differenza dei soldati giapponesi, i quali verso la fine della seconda guerra mondiale hanno scelto di sacrificare la propria vita attaccando unicamente obiettivi militari, gli attentatori suicidi di oggi preferiscono attaccare donne, bambini e civili disarmati e inermi, al fine di inculcare nella mente dei singoli e delle masse, un disprezzo totale, per molti versi più che razzista, del “nemico/infedele” e di rendere completamente disumani i conflitti,
3. denunciando il fatto che alcuni capi di gruppi terroristi (Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, l'esercito islamico in Iraq, etc.) approvano, incitano alle stragi e le esaltano, senza esitare ad attribuire loro un valore, che è basato soprattutto su un'interpretazione distorta e piena d'odio di certi testi sacri,
4. osservando che – mentre la comunità musulmana, nel complesso, di solito ha sempre respinto tutte le forme di violenza e di fanatismo – un numero crescente di persone, spesso molto giovani, vengono indotte a ripensare i precetti del Corano alla luce del misticismo del terrorismo suicida che, in quella forma, è estraneo al Corano e all'Islam,
5. ricordando che gli attentati terroristici più devastanti perpetrati nel mondo negli ultimi anni sono stati perpetrati in questo contesto inquietante: l'immensa tragedia di New York e Washington DC l'11 settembre 2001, gli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004, e gli efferati attentati perpetrati in vari posti in Israele, Russia, nelle Filippine, in India, Pakistan, Afghanistan, Iraq, nonché i massacri di Bali, Casablanca, Istanbul e Giacarta,
6. rilevando che un fermo monito contro il terrorismo è stato lanciato dal Santo Padre, Giovanni Paolo II, il quale ha dichiarato in numerose occasioni che “coloro che uccidono con atti di terrorismo in effetti non hanno speranze di umanità, di vita o futuro” (messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II per celebrare la Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2002),
7. accettando in questa stessa prospettiva, che il Centro Simon Wiesenthal, che da decenni è impegnato nella promozione della tolleranza religiosa e nella lotta all'antisemitismo, ha esplicitamente promosso una campagna di mobilitazione per far sì che la comunità internazionale riconosca che gli attentati terroristi suicidi sono veri e propri “crimini contro l'umanità”,
8. considerando che mercanteggiare morte in tal modo è un attacco evidente ai diritti umani più elementari e alla legalità internazionale, perché costituisce una violazione intollerabile “dei principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (articolo 38(I)(c) dello Statuto della Corte di Giustizia internazionale dell'ONU), in virtù dei quali la vita umana gode di tutela universale,

9. considerando inoltre che lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale (adottato dalla Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998) ha segnato una grande svolta nel processo storico di creazione del concetto giuridico di crimini contro l'umanità, come categoria a sé stante, che è venuto a formarsi nel corso di 50 anni come diritto consuetudinario internazionale, come crimini facenti parte del cosiddetto *jus cogens*; e che si tratta dunque di crimini per i quali non si può accettare alcuna impunità, e ai quali non si applicano le immunità previste per i reati politici, o la prescrizione o tutte le altre deroghe alla responsabilità personale, e che sono sottoposti ad una giurisdizione universale, per cui tutti gli stati sono vincolati dal dovere di perseguire penalmente o estradare i colpevoli, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti colpevoli e dal luogo in cui siano stati commessi i reati,
10. osservando, comunque, che lo Statuto non prevedeva espressamente in questa fattispecie di reato gli atti di terrorismo,
11. ricordando, infine, che l'Assemblea dell'OSCE, nella sua dichiarazione di Berlino adottata nel luglio 2002, ha affrontato in modo specifico tale questione al punto 93 della Dichiarazione, invitando “tutti gli Stati partecipanti a ratificare lo statuto del Tribunale Penale Internazionale e a cercare di ampliarne la portata per includervi i reati di terrorismo”,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

12. considera che, alla luce delle norme solennemente sancite dallo statuto del Tribunale Penale Internazionale, si debba concordare che gli attentati suicidi di natura terroristica costituiscono “crimini contro l'umanità”, in quanto sono commessi deliberatamente “nell'ambito di un attacco diffuso e sistematico volto a colpire la popolazione civile”, che comporta l'esecuzione multipla di omicidi di civili indifesi “per portare avanti o per promuovere (...) una linea organizzativa di perpetrazione di tale attacco” (Art.7(I) dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale);
13. esprime con forza questa convinzione, anche perché la “norma conclusiva” della lettera (k) dell'Articolo 7 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale comprende tra i reati contro l'umanità “altri atti disumani di simile natura che provocano intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni fisici o alla salute fisica o mentale”;
14. esprime la speranza che gli Stati membri dell'OSCE faranno rimostranze all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in modo chiaro e inequivocabile, che gli atti di terrorismo commessi dagli attentatori suicidi sono, a tutti gli effetti per l'attuale diritto internazionale, “crimini contro l'umanità” gravissimi che non possono essere prescritti, per i quali i capi di stato o di gruppi che ne dispongono o agevolano l'esecuzione devono essere chiamati a rispondere dinanzi ai tribunali internazionali responsabili dei procedimenti penali di crimini universali;
15. sostiene la recente posizione adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua Risoluzione 1400 del 6 ottobre 2004, che afferma che “Ogni atto terroristico ... è una sfida alla democrazia e deve essere considerato un crimine contro l'umanità”, e invita tutti gli Stati membri dell' OSCE del Consiglio d'Europa ad adottare ed attuare la fondamentale Convenzione Europea del 1977 sulla Repressione del Terrorismo;
16. approva le “Linee guida sui Diritti Umani e la Lotta al Terrorismo” adottate l' 11 luglio 2002 dalla Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa, considerando in particolare che ogni intervento di lotta al terrorismo deve attuarsi nel rispetto dei diritti umani e delle libertà

fondamentali, secondo quanto dichiarato nella Risoluzione sui Diritti Umani e sulla Guerra al Terrorismo adottata dall'Assemblea dell' OSCE nella sessione di Berlino nel luglio 2002;

17. richiede che, in base agli impegni vincolanti indicati nella Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata sulla scia della tragedia dell'11 settembre 2001, gli Stati membri dell' OSCE che non l'abbiano ancora fatto, cioè 30 su 55, ratifichino ed attuino le 12 Convenzioni dell'ONU e i relativi protocolli sulla lotta al terrorismo, come richiesto esplicitamente nel Piano di Azione OSCE di Bucarest per la lotta al terrorismo, adottato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2001, che ha riconosciuto che questo insieme di accordi internazionali costituisce “ la base del contesto giuridico globale per la lotta al terrorismo” e guarda con favore all'adozione del testo di una nuova Convenzione contro il terrorismo nucleare da aprire alla firma nel settembre 2005;
18. invita gli Stati partecipanti a raddoppiare gli sforzi per finalizzare una convenzione globale contro il terrorismo;
19. approva l'affermazione nella Dichiarazione sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, adottata dal Consiglio dei Ministri di Sofia nel dicembre 2004, che “le iniziative dell'OSCE in risposta alle minacce terroriste dovrebbero esser prese in tutte le dimensioni dell' OSCE, nella dimensione della sicurezza, incluso il settore politico-militare, la dimensione economica ed ambientale, e la dimensione umana”;
20. richiede – sapendo che l'approccio globale dell' OSCE alla sicurezza dà all'organizzazione un vantaggio rispetto alle altre organizzazioni nell'affrontare i fattori presenti nelle varie dimensioni dell'OSCE che possano generare il terrorismo – l'attuazione delle attività messe in atto nell'ambito dell'ATU (*Action against Terrorism Unit*) l' Unità OSCE contro il terrorismo, istituita nel 2002 per riferire al Segretario Generale, soprattutto al fine di intensificare il coordinamento di tutti gli strumenti operativi dell'Organizzazione per rispondere al terrorismo;
21. guarda con favore all'approccio propositivo assunto dall' Unità di Azione contro il Terrorismo (*Action against Terrorism Unit* (ATU) nell'affrontare, in collaborazione con l'UNICRI (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*), la minaccia del terrorismo suicida attraverso il suo “Workshop di Esperti Tecnici sul Terrorismo Suicida (*Technical Expert Workshop on Suicide Terrorism*) tenutosi a Vienna il 20 maggio 2005, che ha dato agli Stati partecipanti e ai Partner per la Cooperazione dell'OSCE informazioni importanti per comprendere meglio questo fenomeno e una piattaforma per condividere le esperienze per contrastarlo, e incoraggia l'Unità a proseguire il proprio lavoro in quest'ambito; e
22. guarda con favore agli impegni assunti di recente dai governi dell'OSCE per quanto concerne la lotta al terrorismo, e in particolare quelli contenuti nella Carta dell'OSCE sulla prevenzione e la lotta al terrorismo e nella Decisione sull'attuazione degli impegni e delle attività OSCE sulla lotta al terrorismo, adottate dal Consiglio dei Ministri di Porto nel 2002, in cui si indica, tra l'altro il Programma ALPC (Armi leggere e di piccolo calibro) come settore prioritario della cooperazione tra gli Stati.

RISOLUZIONE SULLA SITUAZIONE IN ABKAZIA, GEORGIA

1. Ribadendo l'impegno di tutti gli Stati membri nei confronti dei principi di sovranità, indipendenza e integrità territoriale della Georgia nei suoi confini internazionalmente riconosciuti e la necessità di definire lo status dell' Abkazia nello Stato della Georgia in stretta conformità a questi principi,
2. ricordando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dell'OSCE e della sua Assemblea Parlamentare sulla situazione in Abkazia, Georgia
3. guardando con favore alla ripresa delle riunioni regolari degli alti rappresentanti del Gruppo di Amici e delle Nazioni Unite a Ginevra,
4. deplorando profondamente la mancanza di progressi verso una soluzione pacifica del conflitto in Abkazia, Georgia,
5. sottolineando che la continua mancanza di progressi su questioni fondamentali della soluzione completa del conflitto in Abkazia, Georgia, è inaccettabile,
6. ricordando l'obbligo internazionale della Federazione Russa ad agevolare e assicurare il dialogo tra le parti in conflitto,
7. esprimendo profonda preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attività della Commissione ad hoc sull' Abkazia, Georgia, poiché nessun passo avanti è stato fatto negli ultimi quattro anni.
8. lamentando anche la mancanza di volontà politica da parte dell'Abkazia ad incontrare i rappresentanti della Commissione Ad Hoc sull'Abkazia, in Georgia, che impedisce alla Commissione di svolgere il proprio mandato per promuovere il dialogo,
9. facendo appello al sostegno della Delegazione Russa all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE in quanto rappresentanti del paese che ha l'obbligo internazionale di fungere da mediatore nel conflitto, , nell'agevolare l'attuazione del mandato della Commissione Ad Hoc sull' Abkazia, Georgia;

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

10. invita tutte le parti interessate a fare tutto il possibile per trovare soluzioni ai conflitti irrisolti in Georgia;
11. invita la Federazione Russa ad astenersi da azioni che impediscano il processo di pace in Abkazia,Georgia;
12. continua a sostenere il lavoro della Commissione ad Hoc sull'Abkazia, Georgia, ed auspica un'intensificazione della sua attività;
13. fa appello alla Commissione Permanente affinché sostenga l'attività della Commissione Ad Hoc sull'Abkazia mediante modifica del suo mandato e della sua composizione;

14. da istruzioni alla Commissione Parlamentare Ad Hoc sull'Abkazia, Georgia, di:
 - a. rafforzare i propri sforzi volti a coinvolgere le parti in un dialogo significativo che porti a progressi sostanziali sulle questioni fondamentali della risoluzione del conflitto, quali lo status politico, le garanzie di sicurezza complete, il ritorno in condizioni accettabili e senza condizioni dei profughi e degli sfollati all'interno del paese, nonché sulle questioni economiche;
 - b. stabilire un dialogo e promuovere scambi tra i rappresentanti degli organi legislativi, delle istituzioni, dei partiti politici e delle comunità e delle ONG;
 - c. visitare regolarmente la regione ponendo in particolar modo l'accento, presso i profughi che sono ritornati spontaneamente e gli sfollati, sulla valutazione della situazione e sul riferire in merito ad essa, nonché in merito alle violazioni dei diritti umani nella regione, soprattutto nel distretto di Gali;
 - d. agevolare l'attuazione dei progetti educativi concreti dell'OSCE OSCE HCNM nella regione, in particolare nel distretto di Gali;
 - e. elaborare ed adottare il piano d'azione 2005/2006 che dovrebbe includere i passi concreti della Commissione Ad Hoc sull'Abkazia Georgia, volta ad agevolare il processo di risoluzione del conflitto attraverso l'adempimento dei compiti di cui alle lettere a-f;
 - f. riferire regolarmente alla Commissione Permanente (o all'ufficio di presidenza7sessione plenaria)in merito alle proprie attività, ai progressi nell'attuazione del piano di azione e all'attuale situazione in Abkazia, Georgia e presentare le relative raccomandazioni all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE;
15. sottolinea l'urgente necessità di progressi sulla questione dei rifugiati e degli sfollati all'interno del paese, e invita la parte dell'Abkazia a dar prova di un impegno autentico affinché si dedichi una particolare attenzione a coloro che rientrano e affinché tale compito sia svolto in condizioni dignitose e in sicurezza, in conformità al diritto internazionale;
16. A tale proposito ricorda che alle truppe per il mantenimento della pace russe e alla parte dell'Abkazia spetta una particolare responsabilità di tutela delle persone che sono ritornate e di agevolazione del ritorno della popolazione sfollata rimanente;
17. sostiene fermamente ed agevola attivamente l'attuazione delle decisioni dell'ONU e dell'OSCE sull'istituzione di una filiale dell'Ufficio dei Diritti Umani dell'ONU7OSCE nel distretto di Gali.

RISOLUZIONE SUL TERRORISMO E I DIRITTI UMANI

1. Ribadendo la propria Risoluzione sui Diritti Umani e la Lotta al Terrorismo adottata alla sessione annuale di Berlino nel 2002,
2. ricordando la propria Risoluzione sui prigionieri detenuti dagli Stati Uniti nella base di Guantanamo adottata alla sessione annuale di Rotterdam nel 2003,
3. ricordando la Risoluzione (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provocate dal terrorismo,
4. preoccupata del fatto che non tutti gli Stati partecipanti hanno attuato pienamente le disposizioni della Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
5. guardando con favore alle iniziative della Commissione Antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (*UNSC Counter-Terrorism Committee (CTC)*) di monitoraggio dell'attuazione della Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e di assistenza agli Stati nell'aumentare le loro capacità di lotta al terrorismo,
6. profondamente preoccupata dal crescente numero di vittime, anche di bambini, degli atti di terrorismo dovuti ad intolleranza o estremismo in varie regioni del mondo,
7. preoccupata del fatto che le espressioni "terrorista" e "atti terroristici" si prestano ad interpretazioni molto diverse e possono quindi essere utilizzate dagli Stati come base per estendere il potere delle autorità di governo e restringere l'esercizio delle libertà fondamentali e dei diritti umani,
8. deplorando tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nonché le altre norme di diritto internazionale, incluso il mancato rispetto degli impegni di divieto della tortura e di altre punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, imposte dagli sforzi espliciti degli Stati di combattere la minaccia posta dal terrorismo, sia essa reale o presunta,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

9. rileva che il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto sono strumenti essenziali nella lotta al terrorismo mentre le violazioni di questi privilegi di base agevolano soltanto le condizioni politiche e sociali che generano il terrorismo;
10. condanna nei termini più vigorosi tutti gli atti di terrorismo, a prescindere dalla loro motivazioni, dal luogo e da chi li abbia commessi, quali una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza;
11. invita tutti gli Stati partecipanti ad attuare, senza indugi, le disposizioni della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ;
12. ricorda a tutti gli Stati partecipanti i loro obblighi di lotta al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e con tutti i mezzi, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

13. invita tutti gli Stati partecipanti a cooperare attivamente con la CTC in tutte le sue iniziative di monitoraggio dell'attuazione della Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;
14. invita tutti gli Stati partecipanti e le organizzazioni sub-regionali, regionali e internazionali interessate a rafforzare la cooperazione comune nella lotta contro il terrorismo;
15. ricorda a tutti gli Stati partecipanti che devono garantire che tutte le misure prese per la lotta al terrorismo rispettino i loro obblighi di diritto umanitario e dei diritti umani internazionale, nonché le altre norme in materia di diritto internazionale;
16. ricorda a tutti gli Stati partecipanti che la libertà dalla tortura e dalle altre forme di trattamento o punizione degradanti, disumane e crudeli costituisce un diritto inderogabile e deve essere tutelato in ogni circostanza, anche in epoche di terrorismo o di disordini interni;
17. ribadisce la natura assoluta dell'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di non espellere, rimpatriare, estradare o altrimenti trasferire nessuno in un paese nel quale ci siano motivi concreti di ritenere che tale persona sarebbe in pericolo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni degradanti, disumani o crudeli (divieto di maltrattamento);
18. invita tutti gli Stati partecipanti a garantire che le misure di risposta al terrorismo non compromettano quegli stessi principi democratici che intendono difendere e tutelare, né sovvertono altrimenti l'ordine costituzionale democratico che, in linea con gli impegni OSCE, dovrebbe essere già vigente;
19. invita tutti gli Stati partecipanti a firmare il protocollo opzionale alla Convenzione dell'ONU contro la tortura e le altre forme di trattamento o punizione degradante, disumana e crudele;
20. sostiene l'appello ai leader mondiali del Segretario Generale dell'ONU, affinché concordino una definizione di terrorismo prima della fine della sessantesima sessione dell'Assemblea Generale;
21. incoraggia tutti gli Stati partecipanti a sostenere l'appello del Segretario Generale dell'ONU per la creazione di un relatore speciale che riferisca alla Commissione sui Diritti Umani in merito alla compatibilità delle misure antiterrorismo con il diritto internazionale dei diritti umani.

RISOLUZIONE SULLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

1. Ricordando le precedenti risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE sulla Repubblica di Moldova, adottate in passato nel corso delle Sessioni Annuali,
2. guardando con favore alla ripresa dopo un'interruzione prolungata nei contatti tra le autorità della Repubblica di Moldova e l'amministrazione di Tiraspol all'incontro con i rappresentanti dei tre mediatori a Vinnitsa, in Ucraina il 16 e 17 maggio,
3. esprimendo preoccupazione per il fatto che l'attuale alto livello di sfiducia reciproca tra le autorità di Chisinau e Tiraspol ha portato ad una serie di misure unilaterali che danneggiano ulteriormente le prospettive di una soluzione,
4. ribadendo la preoccupazione che la mancata soluzione del problema riguardante lo status della regione della Transdnistria della Repubblica di Moldova ostacola seriamente il progresso sociale ed economico nella Repubblica di Moldova e la sua ulteriore integrazione nelle strutture europee,
5. esprimendo disappunto per il fatto che sembrano esserci stati scarsi progressi per quanto riguarda gli impegni assunti dalla Federazione Russa al Vertice di Istanbul del 1999 sul ritiro delle truppe, degli armamenti e delle munizioni dal territorio della Repubblica di Moldova,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

6. invita tutte le parti interessate, in particolare il Parlamento e il Governo della Repubblica di Moldova, nonché le massime autorità sovietiche della Transdnistria, e anche il Governo della Federazione Russa e il Governo dell'Ucraina, a riprendere, insieme all'OSCE, negoziati seri in buona fede al fine di trovare una soluzione permanente al problema riguardante lo status della Transdnistria;
7. invita il Parlamento e il Governo della Repubblica di Moldova, nonché il Soviet Supremo e le autorità della Transdnistria, a impegnarsi in misure di *confidence building*, che potrebbe servire a ripristinare un livello minimo di fiducia reciproca necessario per ulteriori negoziati;
8. esprime la disponibilità dell'Equipe Parlamentare sulla Repubblica di Moldova dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE, a sostenere tale processo di dialogo, in particolare assistendo il Parlamento della Repubblica di Moldova e il Soviet Supremo della Transdnistria a ristabilire i contatti al fine di discutere le questioni del caso;
9. prende atto delle iniziative proposte dal Presidente e dal Governo dell'Ucraina durante e dopo l'incontro al vertice del GUUAM nell'aprile del 2005 ed esprime l'auspicio che queste proposte e la loro discussione, che si è svolta a Vinnitsa il 16 e 17 maggio, possano imprimere slancio al processo negoziale;
10. sostiene le iniziative del Presidente dell'Ucraina, Victor Yushchenko, e del Presidente della Repubblica di Moldova, Vladimir Voronin, del 2 giugno 2005, volte a istituire un controllo doganale internazionale e un monitoraggio efficienti del segmento della Transdnistria del confine tra Repubblica di Moldova e Ucraina, e invita il Governo dell'Ucraina a cominciare a

risolvere i problemi della criminalità organizzata, della corruzione e dei traffici illeciti in quel segmento di confine;

11. guarda con favore all'adozione unanime il 10 giugno 2005 da parte del Parlamento della Repubblica di Moldova di una serie di documenti volti all'attuazione delle proposte ucraine sulla soluzione della questione della Transdniestria, precisando in particolare la necessità di democratizzare e smilitarizzare questa regione, e di sciogliere le unità armate e i servizi segreti della regione della Transdniestria;
12. esprime la convinzione che una qualsiasi soluzione del conflitto per lo status della regione della Transdniestria della Repubblica di Moldova sarà efficiente solo se sarà accettabile per l'intera popolazione della Repubblica di Moldova e se sarà definita nel quadro della Costituzione della Repubblica di Moldova, dello stato di diritto e delle libertà umane fondamentali nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova;
13. invita, a tale proposito, le autorità della Transdniestria a prendere le misure, peraltro molto necessarie, per incoraggiare l'ulteriore sviluppo dei partiti politici, delle organizzazioni della società civile, dei punti di vendita dei mezzi di comunicazione di massa e di altre istituzioni democratiche simili nella regione della Transdniestria.
14. riconosce l'importanza del ruolo delle elezioni libere e corrette nel processo di democratizzazione e raccomanda di prendere in esame la proposta avanzata nel programma ucraino, e ribadita nell'appello del 10 giugno del Parlamento della Repubblica di Moldova, di incaricare l'OSCE di svolgere le elezioni in Transdniestria;
15. guarda con favore all'iniziativa del Presidente ucraino di trasformare l'operazione di mantenimento della pace nella regione in un meccanismo internazionale sotto il mandato dell'OSCE;
16. prende atto della disponibilità dell'Unione Europea e degli Stati Uniti di collegarsi in modo più stretto al processo negoziale ed esprime l'auspicio che l'impegno attivo di tutti gli attori internazionali interessati contribuirà al conseguimento di una soluzione completa della questione della Transdniestria.
17. esprime la disponibilità del Gruppo Parlamentare sulla Repubblica di Moldova dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a sostenere le iniziative della Repubblica di Moldova per la soluzione del conflitto della Transdniestria, per il ripristino dell'unità territoriale del paese, per il contributo allo sviluppo delle istituzioni democratiche nella regione e per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

RISOLUZIONE SULLE ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO

1. Ribadendo l'importanza della questione dell'accumulo eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata delle armi di piccolo calibro e leggere (ALPC),
2. ricordando i passi importanti già intrapresi dall'OSCE, in particolare il "Documento dell'OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro" (FSC, 2000) quale eccellente schema per un programma per L' OSCE e gli Stati partecipanti, (qui di seguito: "il Documento") contenente una serie di norme, principi e misure, e avente le finalità e gli obiettivi generali del Documento che sono svolti lungo tre direttrici:
 - lotta ai traffici illeciti, definizione di obiettivi in cinque settori (produzione, marcatura, archiviazione, criteri d'esportazione comuni e controlli all'esportazione),
 - riduzione delle eccedenze di armi di piccolo calibro mediante distruzione e gestione delle riserve,
 - "ciclo del conflitto"(pre-allarme, prevenzione del conflitto, gestione della crisi, e risanamento dopo il conflitto) : il ruolo delle armi di piccolo calibro,
3. guardando con favore all'attuazione di alcuni elementi del Documento,
 - scambio di informazioni sull'importazione e l'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati partecipanti dell'OSCE,
 - progetti di assistenza, di gestione delle riserve e di distruzione,
 - intermediazione: Principi OSCE sul controllo dell'intermediazione,
 - Certificati dell'utente finale: elementi standard (e verifica delle esportazioni),
4. sottolineando il ruolo dell'OSCE e quello dell'ONU, che hanno reciproci effetti sinergici, per quanto riguarda la definizione di norme, l'OSCE può o attuare i documenti negoziati dall'ONU (ad esempio marcare e rintracciare) o fungere da banco di prova per negoziati futuri (ad esempio, intermediazione, certificato dell'utente finale): e per quanto riguarda l'attuazione del Piano d'Azione ONU, l'OSCE è di aiuto all'ONU, poiché quest'ultima non ha un ufficio regionale del proprio dipartimento sul disarmo,
5. guardando con favore ad una partecipazione dell'OSCE all'incontro biennale ONU degli Stati (*UN Biannual Meeting States*) sul Piano d'Azione ONU sulle armi leggere e di piccolo calibro (ALPC) (BMS II) nel luglio 2005,
6. prendendo atto del ruolo essenziale del Foro per la Cooperazione di Sicurezza quale contesto negoziale per i documenti relativi all' OSCE ALPC,
7. riconoscendo che le minacce alla sicurezza intrinseca ed estrinseca e alla stabilità, connesse alle armi leggere e di piccolo calibro (ALPC) e alle munizioni nella regione dell' OSCE, si riscontrano sia all'interno che all'esterno della regione dell' OSCE, e sia ad Est che ad Ovest di Vienna, e che alcuni Stati partecipanti dell' OSCE stanno affrontando le pesanti conseguenze dei conflitti armati e dell'accumulo di armi leggere e di piccolo calibro in relazione ai suddetti conflitti. Altri Stati partecipanti devono affrontare le sfide di sicurezza intrinseca ed estrinseca di immense riserve di armi leggere e di piccolo calibro (ALPC) e di munizioni, quale retaggio della guerra fredda. Il Documento OSCE sulle riserve di munizioni convenzionali (FSC, 2003) offre un contesto di assistenza reciproca su base volontaria. I

produttori o gli intermediari di armi leggere e di piccolo calibro e (ALPC) possono risiedere in altri Stati partecipanti,

8. Sottolineando il ruolo cruciale dei traffici illeciti nell'alimentare i conflitti armati, anche, e negli ultimi anni in particolare, al di fuori della regione dell' OSCE e nel fornire armi leggere e di piccolo calibro a persone o entità pericolose,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

9. invita gli Stati partecipanti a continuare ad operare insieme per arrestare la diffusione illecita delle armi leggere e di piccolo calibro (ALPC), nello spirito della sicurezza basata sulla cooperazione dell'OSCE, e a prestare attenzione ai nostri obblighi in quanto accordo regionale ai sensi della Carta dell'ONU;
10. invita gli Stati partecipanti ad attuare i Principi OSCE sul controllo dell'intermediazione;
11. invita inoltre gli Stati partecipanti ad attuare gli elementi standard dell'OSCE per i certificati degli utenti finali e per le procedure di verifica delle esportazioni di armi leggere e di piccolo calibro ALPC;
12. propone con forza agli Stati partecipanti di istituire un meccanismo di seguiti che contribuisca ad assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione graduale e sempre maggiore di entrambe le decisioni FSC del 2004;
13. invita gli Stati partecipanti a continuare ad esaminare il Documento ALPC alla luce dell'ulteriore attuazione e di un possibile ulteriore sviluppo;
14. incoraggia gli Stati partecipanti a far sì che l' OSCE svolga un ruolo attivo nella Conferenza dell'ONU del 2006 di Revisione del Piano di Azione sulle armi leggere e di piccolo calibro (ALPC);
15. invita gli Stati partecipanti ad adempiere pienamente gli impegni esistenti OSCE riguardanti le armi leggere e di piccolo calibro (ALPC);
16. incoraggia gli Stati partecipanti a sostenere ulteriormente i meccanismi di assistenza esistenti nella gestione delle riserve e nella distruzione delle eccedenze con mezzi tecnici e finanziari;
17. richiama l'attenzione degli Stati partecipanti sulle conseguenze destabilizzanti di alcune esportazioni e dei traffici illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (ALPC) al di fuori della regione dell' OSCE.

RISOLUZIONE SULLA SICUREZZA MARITTIMA E LA PIRATERIA

1. Premesso che la navigazione marittima è un caposaldo del libero scambio mondiale. In alcune zone la navigazione si trova ad affrontare i pericoli mortali della pirateria e del terrorismo. La pirateria è in aumento nello Stretto di Malacca, nonché nelle altre aree del Sud Est Asiatico, dell’Africa, dell’America del Sud e del Mar Mediterraneo,
2. Premesso che gli attacchi nel solo Stretto sono aumentati, passando da meno di 50 all’anno negli anni ’90 a circa 150 ogni anno all’inizio del ventunesimo secolo. Ogni anno circa 50,000 navi passano attraverso lo Stretto di Malacca. Trasportano il 30% circa delle merci oggetto di scambi del mondo e la maggior parte del petrolio per le economie di paesi asiatici, quali il Giappone e la Cina. La crescita delle economie in questa regione porterà ad un ulteriore aumento di queste cifre,
3. Premesso che la minaccia terrorista è anch’essa aumentata, come si vede dagli attentati contro la nave da guerra statunitense “Cole” e la petroliera francese “Limburg”. Secondo il Dialogo Shangri-La di Singapore (4-6 giugno 2004), lo Stretto di Malacca è proprio un obiettivo potenziale,
4. Premesso che ciò non dovrebbe essere ignorato. La sicurezza delle rotte commerciali internazionali incide direttamente sul benessere di tutti gli Stati membri dell’OSCE. Tale sicurezza può esser definita un interesse collettivo di tutti gli Stati e di tutte le persone. Sussiste dunque una responsabilità collettiva per la sicurezza delle rotte commerciali e delle acque internazionali quali il Mar Mediterraneo e lo Stretto di Malacca. Gli Stati membri dell’OSCE dovrebbero assumere la guida della lotta per la sicurezza delle rotte commerciali,
5. considerando l’importanza dei commerci internazionali per la crescita economica e le relazioni internazionali pacifiche, stabili e buone,
6. Considerando la necessità di linee marittime e rotte commerciali sicure per più del 50% degli scambi commerciali internazionali,
7. preoccupata del problema crescente della pirateria su rotte commerciali strategiche quali lo Stretto di Malacca, l’area intorno all’Indonesia e alle Filippine, nonché lungo le coste dell’Africa,
8. preoccupata del rapporto tra pirateria e terrorismo internazionale,
9. rilevando la minaccia terrorista che interessa le rotte commerciali,
10. preoccupata del fatto che le acque internazionali si stanno trasformando in un rifugio sicuro per i terroristi, i pirati, i contrabbandieri e i trafficanti di esseri umani, armi, stupefacenti e merci illecite,
11. prendendo atto degli sforzi crescenti intrapresi dagli stati rivieraschi dello Stretto di Malacca: Singapore, Malaysia e Indonesia per avere il controllo effettivo dello Stretto,
12. considerando la necessità di uno scambio efficace di intelligence, informazioni, strumenti e assistenza a livello di formazione,

13. considerando le risorse che a volte sono limitate degli stati rivieraschi in altre aree,
14. considerando il fatto che il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Malacca e le altre aree è garantito in conformità al diritto internazionale,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

15. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a sostenere l'Iniziativa di sicurezza marittima regionale degli Stati Uniti;
16. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a contribuire all'intensificazione delle pattuglie nelle acque internazionali;
17. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a mettere a disposizione informazioni tempestive necessarie per intervenire contro le minacce marittime e per contribuire alle iniziative di sicurezza marittima regionale;
18. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE ad intensificare la lotta alla pirateria;
19. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad offrire supporto tecnico e assistenza militare agli Stati rivieraschi, dove ci sono gli imbarchi per le rotte commerciali internazionali e le linee marittime, nella lotta alla pirateria, alla minaccia terroristica e ai traffici illeciti di armi e di esseri umani;
20. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE ad apprestarsi ad utilizzare la marina per proteggere le linee marittime e le rotte commerciali internazionali;
21. richiede che gli Stati partecipanti dell' OSCE, vicini alle linee marittime internazionali, partecipino a forze navali congiunte per cooperare efficacemente nella salvaguardia delle linee marittime internazionali;
22. invita le organizzazioni regionali, quali l' ASEAN, a cooperare nella lotta per la sicurezza delle rotte commerciali;
23. invita i governi dell'OSCE ad assumere la guida in questo ambito.

RISOLUZIONE SULLA DIMENSIONE MEDITERRANEA DELL'OSCE

1. Riconoscendo che l' OSCE ha rapporti speciali con i sei partner mediterranei per la cooperazione: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco, e Tunisia,
2. sottolineando la crescente attenzione attribuita alla Dimensione Mediterranea all'interno della Assemblea Parlamentare dell'OSCE, di cui sono indice la Conferenza Parlamentare sul Mediterraneo tenutasi a Madrid, nell'ottobre del 2002, il Primo Foro sul Mediterraneo tenutosi a Roma, nel settembre 2003, il Secondo Foro sul Mediterraneo tenutosi a Rodi, nel settembre 2004, e il Terzo Foro sul Mediterraneo previsto a Sveti Stefan, nell'ottobre 2005,
3. ricordando che l'Atto finale di Helsinki dichiara che "la sicurezza in Europa deve essere considerata nel contesto più ampio della sicurezza mondiale ed è strettamente legata alla sicurezza nel Mediterraneo nel suo complesso, e che di conseguenza il processo di miglioramento della sicurezza non dovrebbe limitarsi all'Europa, ma estendersi ad altre parti del mondo, in particolare all'area mediterranea,"
4. ricordando l'importanza della tolleranza e della non discriminazione sottolineata dai partecipanti al seminario dell'OSCE per affrontare le minacce alla sicurezza nel ventunesimo secolo, tenutosi nel novembre 2004 a Sharm El Sheik,
5. riconoscendo l'importanza della lotta contro l'intolleranza e la discriminazione quale componente importante del dialogo tra l'OSCE e i suoi partner mediterranei,
6. sottolineando l'importanza dei rapporti economici e commerciali quale fattore di pacificazione nella regione del Mediterraneo, di cui è indice la Risoluzione di Edimburgo sulla cooperazione economica nella Dimensione Mediterranea dell'OSCE,
7. sottolineando l'importanza della fiducia e trasparenza reciproci quali principi che regolano i rapporti tra l'OSCE e i partner mediterranei,
8. sottolineando che i conflitti irrisolti costituiscono minacce permanenti alla sicurezza nella regione, che ostacolano le prospettive di pace e prosperità sostenibili,
9. indicando la necessità di conseguire una pace giusta e duratura per il conflitto tra Palestina ed Israele,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE :

10. sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli Stati partecipanti dell' OSCE e i partner mediterranei per la cooperazione per affrontare le attuali sfide globali alla sicurezza;
11. incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE e i partner mediterranei per la cooperazione a promuovere i principi di non violenza, tolleranza comprensione e rispetto reciproci della diversità culturale;
12. sottolinea che gli Stati partecipanti dell' OSCE e i partner mediterranei per la cooperazione diano inizio ad un dialogo attivo sulla sfida sempre più importante rappresentata dalla migrazione;

13. raccomanda all' OSCE di contribuire ad una percezione più positiva dei flussi migratori sostenendo l'integrazione di immigrati nei paesi di destinazione;
14. guarda con favore alla nomina dei tre Rappresentanti Personali del Presidente sull'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei cristiani e degli appartenenti alle altre religioni, sulla lotta all'antisemitismo e sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani;
15. incoraggia la risoluzione dei conflitti nel Mediterraneo ricorrendo, ove possibile, a strategie di cooperazione;
16. invita tutti gli Stati partecipanti dell' OSCE a cooperare con i partner mediterranei per affrontare sia le sfide alla sicurezza "minori", quali la povertà, la malattia e il degrado ambientale che quelle "maggiori", quali il terrorismo e le armi di distruzione di massa;
17. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE e i partner mediterranei a promuovere la conoscenza di culture e religioni diverse quale presupposto per la riuscita della cooperazione;
18. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE e i partner mediterranei ad utilizzare l'istruzione come veicolo di creazione della tolleranza nella prossima generazione;
19. guarda con favore alla creazione nel 2005 di un'area di libero scambio tra l'Egitto, la Giordania, la Tunisia, il Marocco e all'estensione del libero scambio tra questi paesi e l'Unione Europea nel 2010, come stabilito nell'Accordo di Agadir del 2004;
20. guarda con favore alla creazione di zone industriali qualificanti tra Israele, Giordania, ed Egitto quale modello per la promozione della pace e dello sviluppo in tutto il *Greater Middle East*;
21. invita l' OSCE a concedere lo status di osservatore all'Autorità Nazionale Palestinese, a seguito della sua richiesta nel novembre 2004 di essere incluso tra i Partner mediterranei per la Cooperazione, per consentirle di conoscere l' OSCE e di assimilarne gli impegni;
22. invita i partner mediterranei a collaborare con la Lega Araba per annullare il boicottaggio commerciale dello Stato di Israele, ora che i partner mediterranei avviano i negoziati di adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC);
23. raccomanda l'ulteriore partecipazione da parte di parlamentari appartenenti ai Partner mediterranei per la Cooperazione alle attività di osservazione delle elezioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE;
24. raccomanda all' OSCE di coltivare relazioni con altri stati del bacino mediterraneo, compresi la Libia e il Libano;
25. incoraggia la partecipazione attiva sia dei parlamentari degli Stati partecipanti dell' OSCE che dei partner mediterranei al Terzo Foro dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE sul Mediterraneo prevista a Sveti Stefan, in Serbia e Montenegro, nell'ottobre del 2005.

RISOLUZIONE SUL RICICLAGGIO DI DENARO

1. Riconoscendo che la lotta al riciclaggio di denaro è parte essenziale della lotta globale per combattere il finanziamento delle attività terroriste, del traffico illecito di stupefacenti, delle attività della criminalità organizzata, della corruzione e dell'evasione fiscale,
2. riconoscendo la sfida dell'indagare e perseguire penalmente casi complessi di reati economici e finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro,
3. sostenendo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e la Criminalità (*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*) il Programma Globale contro il riciclaggio di denaro e i Workshop congiunti OSCE-UNODC sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo tenuti a Bishkek (Kirgizistan), Astana (Kazakistan), Dushanbe (Tagikistan), Yerevan (Armenia), Baku (Azerbaijan), e Tbilisi (Georgia),
4. rilevando che chi ricicla denaro sfrutta le differenze esistenti tra i sistemi anti-riciclaggio nazionali e sposta i fondi nelle giurisdizioni con leggi inefficaci,
5. sostenendo il quadro antiriciclaggio creato dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) con le 40 Raccomandazioni antiriciclaggio,
6. prendendo atto con soddisfazione dell'esistenza di strumenti legislativi quali il Modello dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e la Criminalità del *Progetto di legge del 2003 sul Riciclaggio di denaro, i proventi della criminalità e il finanziamento del terrorismo*, la *Legge modello dell'ONU del 1999 sul riciclaggio, la confisca e la cooperazione internazionale in relazione ai proventi della criminalità e la Legge Modello del Commonwealth sul divieto del riciclaggio* del 1996,
7. rilevando che l'Organizzazione globale dei Parlamentari contro la Corruzione (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*) ha stabilito che la lotta al riciclaggio di denaro è una priorità e ha creato una équipe di parlamentari per lavorare con il GAFI, l'UNODC e le alte organizzazioni per impegnare i parlamentari nella creazione di prassi efficaci contro il riciclaggio di denaro in ogni paese e nel sostenere la necessaria cooperazione internazionale,
8. riconoscendo che l'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e sulla giustizia penale, tenuto a Bangkok dal 18 al 25 aprile 2005, e la Dichiarazione di Bangkok, su "Sinergie e Risposte: Alleanze strategiche nella prevenzione della criminalità e nella giustizia penale", costituiscono grandi iniziative intergovernative nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale,
9. riconoscendo che la necessità maggiore è nel garantire l'idonea applicazione delle leggi anti-corruzione da parte di strutture competenti controllate attentamente da organismi indipendenti che riferiscono ai parlamenti rappresentativi,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

10. invita i parlamenti degli Stati partecipanti, che non l'abbiano ancora fatto, ad adottare leggi anti-riciclaggio secondo il contesto definito dalle 40 raccomandazioni del GAFI, e in linea con

il Modello del Progetto di legge del 2003 sul riciclaggio, i proventi della criminalità e il finanziamento del terrorismo;

11. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a rafforzare le politiche, le misure e le istituzioni di intervento nazionale e di cooperazione internazionale nella prevenzione, nelle indagini e nel perseguimento penale del riciclaggio di denaro;
12. invita i parlamenti degli Stati partecipanti che hanno adottato la legislazione anti-riciclaggio a metterla in atto rapidamente e a predisporre che la sua applicazione sia controllata da organi parlamentari e che se ne dia conto pubblicamente;
13. incoraggia i parlamentari a partecipare alle iniziative realizzate dalle associazioni parlamentari e dalle organizzazioni internazionali quali la GOPAC nella lotta contro il riciclaggio di denaro;
14. raccomanda alla Commissione Generale Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente di collaborare con il GAFI e la GOPAC nell'individuare i parlamenti degli Stati partecipanti che non hanno adottato leggi anti-riciclaggio adeguate, o che non hanno gli strumenti adeguati, per controllare l'efficiente attuazione delle leggi anti-riciclaggio e riferire annualmente all'Assemblea Parlamentare.

RISOLUZIONE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

1. Ribadendo che la corruzione rappresenta uno dei principali ostacoli alla prosperità e allo sviluppo sostenibile degli Stati partecipanti, che ne compromette la stabilità e la sicurezza e che minaccia i valori condivisi dell' OSCE,
2. reiterando che la corruzione rappresenta uno dei principali impedimenti alla capacità dei parlamenti di rappresentare i cittadini degli Stati partecipanti,
3. reiterando che nessun paese è esente da corruzione,
4. riconoscendo che il problema della corruzione nelle società che operano una transizione da regimi autoritari è maggiore e più difficile poiché le esigenze di istituzione dello stato di diritto richiedono che si adempiano numerose funzioni mentre i fondi e i mezzi a disposizione sono ancora insufficienti,
5. riconoscendo che i paesi che emergono da un conflitto sono particolarmente vulnerabili alla criminalità e alla corruzione e che hanno bisogno di maggiore assistenza effettiva da parte delle organizzazioni e degli enti competenti della comunità internazionale al fine di ristabilire, rafforzare e sostenere lo stato di diritto,
6. decisa ad intensificare ulteriormente gli sforzi di attuazione degli impegni OSCE esistenti sulla lotta alla corruzione, come indicato nella Carta per la Sicurezza Europea adottata al Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e del Documento della Strategia OSCE per la Dimensione Economica ed Ambientale adottato a Maastricht nel 2003,
7. riaffermando il proprio impegno a considerare prioritaria l'eliminazione di tutte le forme di corruzione,
8. ricordando che la lotta alla corruzione richiede l'adozione da parte dei parlamenti degli Stati partecipanti di una strategia anti-corruzione articolata e di lungo termine, che comprenda le leggi anti-corruzione,
9. rilevando che la Organizzazione Globale dei Parlamentari contro la Corruzione (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*) è una rete di parlamentari con un'unica finalità e incentrata sui risultati che lavorano attraverso gruppi nazionali e regionali per ridurre la corruzione, rafforzando l'efficacia dei parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni legislativa, di controllo e di impegno pubblico,
10. riconoscendo l'importanza del lavoro svolto su questa questione da altre organizzazioni internazionali, in particolare dall' Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e la Criminalità (*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*), il Consiglio d'Europa (CoE), l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e l'Organizzazione Globale dei Parlamentari contro la Corruzione,
11. riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 a New York, segna un importante passo avanti nella cooperazione internazionale contro la corruzione e offre l'opportunità di una risposta globale al problema,

12. convinta che la rapida entrata in vigore e la successiva attuazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite contro la corruzione siano centrali per le iniziative di lotta alla corruzione,
13. riconoscendo che il recente Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e sulla giustizia penale, tenutosi a Bangkok dal 18 al 25 aprile 2005, e la Dichiarazione di Bangkok su “Sinergie e risposte: Alleanze strategiche nella prevenzione della criminalità e nella giustizia penale” costituiscono grandi iniziative intergovernative nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale,
14. mettendo in rilievo la necessità di un approccio integrato e sistematico alla lotta alla corruzione nei contesti e con gli strumenti esistenti dato che la corruzione può favorire la perpetrazione di altre attività criminali,
15. riaffermando che il ruolo principale dei parlamenti nella lotta alla corruzione consiste nell’adozione di leggi anti-corruzione e nel dar potere all’esecuzione del dispositivo anti-corruzione,
16. prendendo atto con soddisfazione dei passi intrapresi dai parlamenti partecipanti per l’adozione di una strategia articolata di lotta alla corruzione,
17. sostenendo le iniziative degli uffici dell’ OSCE nell’assistere le autorità degli Stati partecipanti ad attuare le strategie anticorruzione, in particolare a Belgrado (Serbia), Yerevan (Armenia), e Bishkek (Kyrgyzstan), a seguito dell’esperienza acquisita attraverso la Campagna anti-corruzione dell’ OSCE in Bosnia ed Erzegovina nel 2000,

L’Assemblea Parlamentare dell’ OSCE :

18. invita i parlamentari degli Stati partecipanti dell’ OSCE a rafforzare le proprie iniziative di lotta alla corruzione e alle condizioni che la alimentano;
19. invita i parlamenti degli Stati partecipanti dell’ OSCE che non l’abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, al fine di garantirne la rapida entrata in vigore e di attuarla pienamente;
20. invita i parlamentari degli Stati partecipanti a promuovere un contesto positivo di buon governo e di integrità pubblica;
21. invita i parlamenti degli Stati partecipanti a fare miglior uso degli strumenti internazionali esistenti e ad assistersi reciprocamente nella lotta alla corruzione;
22. raccomanda ai parlamenti degli Stati partecipanti di promuovere i migliori modelli di riferimento contro la corruzione individuati dall’ Ufficio del Coordinatore delle Attività Economiche ed Ambientali dell’OSCE;
23. invita i parlamenti degli Stati partecipanti ad adottare procedure legislative chiare ed equilibrate di deroga alle immunità parlamentari e a sostenere l’istituzione di meccanismi efficienti di controllo delle dichiarazioni dei redditi e dei beni dei parlamentari, dei ministri e dei pubblici dipendenti;

24. raccomanda alla Commissione Generale Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente di collaborare con altre associazioni parlamentari e con la Organizzazione Globale dei Parlamentari contro la Corruzione nel mettere a punto un programma di sostegno tra colleghi, di iniziative di informazione e di lotta alla corruzione, inclusa la preparazione di un documento che descriva il ruolo dei parlamentari nella lotta alla corruzione.

**RISOLUZIONE SULLA
LOTTA AL COINVOLGIMENTO DELLE FORZE INTERNAZIONALI PER IL
MANTENIMENTO DELLA PACE NEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI E NELLE
VIOLENZE E NELLO SFRUTTAMENTO SESSUALI**

1. Ricordando le precedenti risoluzioni dell'Assemblea che condannano il traffico di esseri umani quale violazione dei diritti umani e invitando gli Stati partecipanti a impedire e punire i traffici illeciti e a tutelarne e assisterne le vittime, e, in particolare, la Dichiarazione di Edimburgo, che richiedeva agli Stati partecipanti di affrontare la questione del rapporto tra le forze internazionali di mantenimento della pace e il traffico di esseri umani,
2. sottolineando l'obbligo degli Stati partecipanti di garantire che la legislazione di tutela e promozione dei diritti delle vittime non contenga norme discriminatorie relative al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine, alla lingua, alla religione o ad altri criteri del genere,
3. guardando con favore alla continua attenzione da parte del Consiglio dei Ministri al problema del traffico degli esseri umani, di cui è indice la decisione presa a Sofia, nel dicembre 2004, sul traffico dei bambini, che porterà alla definizione di linee-guida OSCE che gli Stati partecipanti utilizzeranno per garantire la tutela e l'assistenza alle vittime del traffico di bambini che siano nell'interesse dei bambini stessi,
4. preoccupata che le truppe internazionali di mantenimento della pace e i contraenti che le accompagnano, nonché il personale delle organizzazioni internazionali, compresa l' OSCE, potrebbero costituire un fattore dal lato della domanda del ciclo dei traffici, dato che la domanda di atti sessuali commerciali alimenta la domanda di traffici a fini di sfruttamento sessuale,
5. esprimendo disgusto e orrore per lo sfruttamento e le violenze sessuali perpetrate ai danni della popolazione locale dai membri delle forze di mantenimento della pace nella Missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo,
6. encomiando il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, per aver emanato in ottobre una politica su "Misure speciali di tutela contro lo sfruttamento sessuale e le violenze sessuali" che hanno stabilito chiare direttive per una condotta accettabile del personale delle Nazioni Unite,
7. rilevando l'importanza della politica dell'ONU contro i traffici per le truppe di mantenimento della pace, illustrata nei dettagli nel Documento di Posizione del Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace su "Traffici di esseri umani e mantenimento della pace dell'ONU" approvato dal Segretario Generale, Kofi Annan, nel luglio 2004,
8. guardando con favore alla "Strategia globale di eliminazione dello sfruttamento sessuale e delle violenze sessuali future nelle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU" preparata dal Principe Zeid Ra'ad Al-Hussein, Rappresentante permanente di Giordania alle Nazioni Unite, approvata dal Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan, e presentata all'Assemblea Generale il 24 marzo 2005,
9. prendendo atto con profondo rammarico che la decisione proposta su "Garantire che le missioni e le forze internazionali contribuiscano a prevenire e combattere i traffici di esseri umani" non era stata accettata dal Consiglio dei Ministri dell' OSCE a Sofia

nonostante la raccomandazione in tal senso dell'Assemblea Parlamentare contenuta nella Dichiarazione di Edimburgo,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

10. invita gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata e il suo Protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, soprattutto di donne e bambini;
11. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad impegnarsi per garantire che le forze civili e militari, impegnate all'estero nel mantenimento della pace o in altre missioni analoghe e i contraenti civili che le accompagnano, nonché i dipendenti delle organizzazioni internazionali, non siano coinvolti in traffici di esseri umani, né li agevolino, non sfruttino le vittime dei traffici, né partecipino a sfruttamento o violenze sessuali delle popolazioni locali;
12. invita gli Stati partecipanti a verificare l'adeguatezza delle proprie leggi e delle normative nazionali e degli altri documenti pertinenti, quali direttive o codici di condotta, compresi quelli applicabili alle forze militari, per garantire che quelli che trattano di traffico degli esseri umani o di sfruttamento e violenze sessuali possano essere fatti rispettare dai cittadini che sono in servizio in missioni di mantenimento della pace all'estero o in altre missioni analoghe;
13. invita gli Stati partecipanti con forze dispiegate ad assistere, conformemente alle leggi e alle normative nazionali, le autorità competenti nei paesi ospitanti nelle loro iniziative di lotta al traffico degli esseri umani;
14. insiste affinché gli Stati partecipanti istruiscano le proprie forze civili e militari in merito alle politiche contro il traffico degli esseri umani e svolgano altri tipi di formazione adeguata;
15. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE ad avallare pubblicamente e ad attuare attivamente le direttive dell'ONU contro lo sfruttamento e le violenze sessuali;
16. invita il Consiglio dei Ministri ad adottare, alla riunione che terrà a Lubiana, una decisione concernente le responsabilità degli stati partecipanti di garantire che le forze civili e militari impiegate all'estero in missioni di mantenimento della pace o in missioni analoghe e i contraenti civili che le accompagnano, non siano coinvolti in traffici di esseri umani né li agevolino, né sfruttino le vittime dei traffici stessi o partecipino a sfruttamento e violenze sessuali delle popolazioni locali, anche mediante l'adozione o l'attuazione da parte degli Stati partecipanti di politiche idonee, codici di condotta, formazione o meccanismi di responsabilità per il personale in servizio militare e per i civili che accompagnano i militari.

**RISOLUZIONE SULLA
NECESSITA' DI RAFFORZARE IL CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DELLE
MISSIONI OSCE**

1. Rilevando che la piena e vera uguaglianza tra gli uomini e le donne è un aspetto fondamentale di una società giusta e democratica, come dichiarato dall'incontro di Mosca della terza conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE del 1991,
2. osservando che in questo contesto gli Stati partecipanti si sono impegnati (40.7) “a cercare di eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, e tutte le forme di traffici illeciti di donne, di sfruttamento della prostituzione femminile anche garantendo adeguati divieti di legge contro atti del genere e altre misure idonee”,
3. rilevando che la prostituzione è un fenomeno sociale sgradito ed è un ostacolo allo sviluppo continuo verso la parità tra uomini e donne e rilevando inoltre che le donne che si prostituiscono hanno poca altra scelta e la maggior parte di loro non scelgono razionalmente di cominciare a prostituirsi,
4. osservando che gli operatori umanitari internazionali e le truppe di mantenimento della pace che sfruttano le prostitute sul campo sono stati debitamente criticati e che lo sfruttamento di posizioni impari di potere compromette la credibilità del lavoro umanitario e danneggia le vittime, le loro famiglie e le comunità,
5. prendendo atto del fatto che tale comportamento, in effetti, ha portato ad un aumento dei traffici illeciti di donne e bambini,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE :

6. sottolinea la necessità di difendere il più alto livello etico di integrità, responsabilità e trasparenza in tutte le attività dell' OSCE;
7. loda il Codice di Condotta per i membri delle missioni OSCE;
8. guarda con favore ad una regola di tolleranza zero per gli operatori umanitari dell' ONU che acquistano prestazioni sessuali;
9. rimane determinata ad adempiere tutti gli impegni della dimensione umana dell' OSCE
10. raccomanda di completare il Codice di Condotta per i membri delle missioni OSCE prevedendo il divieto di acquisto di prestazioni sessuali. In questo caso “prestazioni sessuali” non significa soltanto “acquisti in contante” di prestazioni sessuali rese da prostitute, visite ai bordelli, etc. ma anche “sostegno privato” sotto forma di pagamento di bollette, affitti, rette scolastiche in cambio di prestazioni sessuali. Raccomanda inoltre di non consentire le visite a strutture pornografiche, club di spogliarello e simili, in quanto ciò potrebbe significare sostenere reati quali i traffici illeciti ed altre attività criminali;
11. invita tutte le persone coinvolte in attività dell' OSCE a seguire il Codice di condotta emendato in base alle suddette raccomandazioni.

RISOLUZIONE SULLA LOTTA AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI

1. Prendendo atto con preoccupazione dell'aumento del traffico di persone quale forma grave, redditizia e disumana di criminalità organizzata,
2. facendo riferimento alla risoluzione in materia di traffico di esseri umani adottata dall'Assemblea Parlamentare dell' OSCE alla Sessione annuale di Edimburgo del 2004 e ricordando l'adozione del Piano d'Azione dell'OSCE sul Traffico degli esseri umani nel luglio 2003,
3. preoccupata del fatto che, nonostante le continue iniziative politiche negli ultimi dieci anni, il traffico di esseri umani, compresi i bambini, continua ad essere un problema nella regione dell' OSCE,
4. convinta che un approccio alla lotta al traffico degli esseri umani vada ricercato in un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle vittime potenziali,
5. preoccupata del fatto che non si stiano considerando sufficientemente le cause più profonde del traffico di esseri umani, che sono da ricercarsi prima di tutto nei paesi di origine: in particolare, cause quali la povertà e la disoccupazione, la debolezza delle strutture economiche e sociali, l'instabilità della situazione della sicurezza, le violenze nei confronti delle donne e dei bambini, nonché la discriminazione, in particolare a seguito del genere, della razza o della provenienza etnica,
6. consapevole del fatto che anche i paesi di destinazione rendono possibile il traffico di esseri umani attraverso la domanda continua di sfruttamento sessuale, nonché di manodopera a basso costo facilmente sfruttabile priva delle tutele della previdenza sociale,
7. guardando con favore alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro il traffico di esseri umani, i cui obiettivi sono di combattere il traffico di esseri umani in tutte le sue forme, sia a livello nazionale che internazionale, sia che ci sia un nesso con la criminalità organizzata o meno, di concentrarsi sulla tutela delle vittime e di garantire il rispetto delle norme della convenzione da parte dei suoi firmatari attraverso meccanismi di monitoraggio indipendenti,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE :

8. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prendere misure efficaci nei paesi di origine per combattere le cause che generano le vittime del traffico di esseri umani, mediante, tra l'altro:
 - l'impegno di una stretta cooperazione socio-economica,
 - l'offerta di aiuti allo sviluppo e l'estensione della cooperazione economica,
 - la promozione della creazione di posti di lavoro per le donne, in particolare creando condizioni favorevoli per l'avvio di piccole e medie imprese, e
 - la garanzia della libertà di associazione per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti, nonché la libertà di azione a tali associazioni;

9. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a migliorare le opportunità di formazione scolastica e lavorativa nonché l'accesso al mercato del lavoro per i gruppi minacciati dal traffico di esseri umani (bambini, donne, minoranze etniche);
10. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE, nonché i paesi d'origine, i paesi di transito e i paesi di destinazione delle vittime del traffico di esseri umani a concludere accordi sulla cooperazione in ambito giuridico e di polizia, nonché sugli aspetti umanitari del problema;
11. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a prendere misure per offrire assistenza e tutela adeguate alle vittime del traffico di esseri umani e alle loro famiglie;
12. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a contribuire a creare una consapevolezza pubblica del problema attraverso campagne di informazione e attirando l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa sulle diverse forme del traffico di esseri umani, concentrandosi su particolari gruppi mirati uno alla volta;
13. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a firmare i relativi accordi centrali dell'OIL, qualora ciò non sia stato ancora fatto, e ad attuarli e applicarli a livello nazionale, al fine di conseguire uno standard minimo di sicurezza sociale e finanziaria per la popolazione attiva;
14. propone che si effettui una valutazione regolare dei progressi nell'attuazione degli standard minimi dell'OIL negli Stati partecipanti dell'OSCE e che si riferisca in merito, al fine di promuovere la cooperazione internazionale a sostegno della realizzazione di questi standard minimi e di combattere in tal modo efficacemente il traffico degli esseri umani in un'area centrale;
15. invita tutti gli Stati partecipanti dell' OSCE a firmare e ratificare rapidamente la Convenzione sull'Azione contro il traffico di esseri umani del Consiglio d'Europa.

**RISOLUZIONE SUL
MIGLIORAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI STANDARD
ELETTORALI DELL' OSCE E SULL'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE
DELLE ELEZIONI DELL' OSCE**

1. Riaffermando le disposizioni del Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE (1990), compresi gli impegni da parte degli Stati partecipanti per la condotta di elezioni democratiche,
2. prendendo atto che le norme in materia della Dichiarazione del Vertice di Lisbona (1996) e della Dichiarazione del Vertice di Istanbul (1999), e della Dichiarazione e della Carta per la Sicurezza Europea adottata dal Vertice di Istanbul (1999), hanno integrato quegli impegni,
3. ribadendo la determinazione ad attuare questi impegni,
4. riconoscendo l'importanza del monitoraggio delle elezioni eseguito attraverso l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE,
5. riconoscendo l'esperienza dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE e dell' ODIHR nell'assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni e degli standard relativi alle elezioni,
6. guardando con favore alla cooperazione efficiente continua tra l' ODIHR e l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nel monitoraggio delle elezioni,
7. ricordando la Decisione N.7 adottata alla decima riunione del Consiglio dei Ministri a Porto nel 2002 e la Decisione N. 5/03 approvata dalla undicesima riunione del Consiglio dei Ministri dell' OSCE a Maastricht nel 2003,
8. rilevando che i vari sistemi e leggi elettorali nell'area dell' OSCE dovrebbero rispettare gli impegni relativi alle elezioni degli Stati membri dell'OSCE,
9. riconoscendo la necessità della fiducia del l'elettorato nell'intero processo elettorale, della trasparenza delle procedure elettorali e della responsabilità delle autorità che conducono le elezioni,
10. guardando con favore al documento "Impegni e standard internazionali sul diritto alle elezioni democratiche, guida pratica ai migliori modelli di riferimento per le elezioni democratiche", al documento "Impegni esistenti per le elezioni democratiche negli Stati partecipanti dell'OSCE: relazione sullo stato d'avanzamento", e al documento per la discussione "Principi elettorali e impegni OSCE esistenti per le elezioni democratiche" preparato dall' ODIHR,
11. tenendo conto delle raccomandazioni espresse alla Riunione supplementare della Dimensione Umana sugli impegni e sugli standard elettorali (Vienna 15–16 luglio 2004) e le raccomandazioni della Riunione supplementare della Dimensione Umana sulle sfide poste dalle procedure e dalle tecnologie elettorali (Vienna 21–22 aprile 2005),
12. comprendendo l'esigenza che gli Stati partecipanti conducano analisi approfondite delle pratiche elettorali per quanto concerne l'attuazione degli impegni OSCE esistenti relativi alle elezioni e degli altri standard internazionali,

13. riconoscendo il miglioramento e i meriti dell'OSCE accettati a livello internazionale nella formazione e nel monitoraggio delle elezioni,
14. considerando che le conclusioni delle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE riguardanti i processi elettorali negli Stati partecipanti dovrebbero basarsi sugli standard dei migliori modelli di riferimento per le elezioni democratiche e sui principi dell'OSCE,
15. ricordando che le missioni di osservazione delle elezioni dell'OSCE – che usano principi obiettivi e imparziali liberamente accettati da tutti gli Stati partecipanti – hanno svolto un ruolo valido nel monitoraggio di elezioni libere ed eque nell'OSCE,
16. accettando la superiorità della metodologia di osservazione delle elezioni delle missioni dell'OSCE, avendo tenuto conto dei principi delle Nazioni Unite e dell'esperienza di altre istituzioni e organizzazioni internazionali che conducono monitoraggi elettorali negli Stati partecipanti dell'OSCE,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE :

17. prendendo atto con preoccupazione della valutazione del Direttore dell' ODIHR secondo cui "l'argomento più urgente relativo alle elezioni ... è l'attuazione degli impegni OSCE" e secondo cui "questa è oggi la vera emergenza elettorale nella regione dell'OSCE";
18. prendendo inoltre atto della dichiarazione del Direttore dell'ODIHR secondo cui la "conduzione di elezioni democratiche si può istituire e mantenere soltanto mediante un impegno politico genuino";
19. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attuare pienamente tutte le disposizioni del Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE (1990), e tutti gli altri impegni per la conduzione di elezioni democratiche che sono stati liberamente stipulati da allora, incluso l'Atto finale di Helsinki;
20. propone che gli Stati partecipanti dell' OSCE garantiscano l'importanza di tutti gli impegni esistenti relativi alle elezioni, prendendo in esame contestualmente la necessità di elaborare ulteriori impegni di questo genere, integrando e arricchendo quelli esistenti;
21. invita gli Stati partecipanti a rispettare gli impegni e le raccomandazioni OSCE già esistenti relativi alle elezioni per la conduzione di elezioni eque, libere e democratiche;
22. raccomanda all' ODIHR e all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, in stretta cooperazione con altre istituzioni e organizzazioni internazionali che conducono monitoraggi elettorali negli Stati partecipanti dell'OSCE, di prendere in esame i modi per migliorare l'efficacia della propria assistenza nell'attuazione degli impegni e degli standard elettorali dell'OSCE, oltre alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale agli Stati partecipanti su loro richiesta;
23. raccomanda che, nell'ambito delle missioni di osservazione delle elezioni organizzate in collaborazione con l'ODIHR, l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE preveda, a partire dalla fase pre-elettorale, brevi missioni che diano ai parlamentari un quadro veritiero del corso della campagna elettorale e che consenta loro di rilevare in tempo eventuali irregolarità; piccole

delegazioni parlamentari saranno così in grado di aumentare le pressioni esercitate sulle entità monitorate;

24. raccomanda all' ODIHR e all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, in stretta cooperazione con altre istituzioni e organizzazioni internazionali che conducono monitoraggi elettorali negli Stati partecipanti dell' OSCE, di istituire standard OSCE di osservazione delle elezioni quali principi guida per tali missioni degli osservatori, essendo l'OSCE l'esperto e l'intermediario riconosciuto in queste questioni negli Stati partecipanti;
25. invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a migliorare la composizione del personale delle missioni OSCE di osservazione elettorale distaccando personale qualificato quando ciò sia richiesto dalla Nota Verbale dell'ODIHR sia per l'osservazione di breve termine che per quella di lungo termine, se necessario mediante l'uso del fondo volontario ODIHR per la diversificazione delle missioni di osservazione elettorale, che è disponibile dal 2001;
26. sostiene la proposta del CiO di istituire un seguito strutturato per affrontare tutte le questioni relative agli impegni OSCE elettorali e all'osservazione delle elezioni;
27. raccomanda agli Stati partecipanti dell'OSCE di continuare a formare e a mettere a disposizione addetti all'elenco di esperti dell' ODIHR cui si possa attingere periodicamente per l'esperienza che hanno nell'amministrazione, nell'osservazione e nello svolgimento legale delle elezioni.

RISOLUZIONE SUL FINANZIAMENTO ALL'UFFICIO PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E I DIRITTI UMANI

1. ribadendo quel rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, e dello stato di diritto che è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,
2. ricordando il *Documento di Helsinki* del 1992 che istituì il mandato dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) di assistere gli Stati partecipanti dell'OSCE “a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a rispettare lo stato di diritto, a promuovere i principi della democrazia e a costruire, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche nonché a promuovere la tolleranza in tutta la società”,
3. ribadendo l'impegno dell'OSCE a rendere la democrazia e i diritti umani una priorità per l'organizzazione,
4. sottolineando l'importanza di mettere a disposizione finanziamenti adeguati all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e I Diritti Umani (ODIHR) in modo che possa perseguire i propri scopi nell'OSCE e di mettere a disposizione personale e finanziare i dipartimenti e i programmi in modo che siano pienamente in grado di far fronte alle loro competenze,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

5. raccomanda che l' ODIHR pubblicizzi i dati sugli attuali finanziamenti e sulle risorse di personale per i suoi dipartimenti e i suoi programmi, citando eventuali ammanchi;
6. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad effettuare una valutazione del bilancio e delle assegnazioni finanziarie per l' ODIHR e le sue esigenze in termini di risorse umane; e
7. invita l' OSCE a mettere a disposizione i fondi richiesti all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) secondo le necessità per sostenerne le missioni e le competenze.